



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
PROVINCIA DI PADOVA
P.R.G. VIGENTE



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

AGGIORNAMENTO ALLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 28/11/ 2018
SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Stefania Friso
UFFICIO TECNICO: Urb. Mauro Manfrin

ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE: Urb. Raffaele Gerometta, Urb. Lisa De Gasper

partì modificate

partì eliminate

INDICE:

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI	07
Art. 1 – Prescrizioni del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e richiamo alla legislazione vigente	08
Art. 2 – Contenuti del P.R.G.	08
Art. 3 – Elaborati del P.R.G.	08
Art. 4 – Strumenti di attuazione del P.R.G.	09
Art. 5 – Modi di intervento	09
Art. 6 – Criteri per la progettazione degli Strumenti Urbanistici attuativi	10
Art. 6 bis – Regole per il convenzionamento degli strumenti attuativi	11
Art. 7 – Quantità minima di aree a servizi da prevedere negli Strumenti Attuativi	12
A – per insediamenti di carattere residenziale	12
B – per insediamenti di carattere commerciale, direzionale, turistico	12
C – per insediamenti di carattere industriale e artigianale	12
Art. 8 – Norme per l'edilizia esistente	12
Art. 9 – Attività produttive esistenti in zona impropria	13
A – Attività produttive da ampliare e/o confermare	13
B – Attività produttive da bloccare	14
C – Attività produttive da trasferire	14
Art. 10 – Edifici di valore storico, architettonico, ambientale	14
Art. 10 bis – Criteri per la valorizzazione della vegetazione	15
Art. 11 – Distanze da rispettare	15
A - Distanza tra corpi di fabbrica dello stesso edificio	15
B – Distanza tra confini di proprietà e le aree pubbliche	15
C – Distanze dalle strade	16
D – Distanze dai corsi d'acqua	16
E – Distanze dai cimiteri	16
F – Distanze dei fabbricati da particolari manufatti	16
G – Edifici esistenti posti a distanza inferiore a quella di cui ai precedenti punti	17
Art. 12 – Utilizzazione degli indici	17
Art. 13 – Caratteristiche degli interventi	17
a) Allineamento	17
b) Portici	17
c) Passaggio coperto	17
d) Sagome limite dei nuovi interventi e ampliamenti	18
e) Progettazione unitaria	18
f) Unità minima d'intervento	18
g) Andamento delle falde dei tetti	18
h) Coni visuali significativi	18
i) Percorsi pedonali	18
l) Percorsi ciclabili	18
m) Percorsi equestri	18
n) Scalinate	18
o) Filari alberati, alberate	18
p) Parcheggi	18
q) Piazza pedonale	20
r) Corte e/o cortili	20
s) Piazza coperta	20
t) Altezze particolari	21
u) Area di pertinenza	21
v) Accesso	21
z) Verde d'arredo	21
a.a) Siepi e vegetazione di schermatura	21
a.b) Viabilità di progetto	21
a.c) Area di pertinenza	21
a.d) Unità d'intervento	21
a.e) Spazio pubblico	21
Art. 14 – Tipologie edilizie	21
a) Conseguente all'antica	22
b) Casa isolata o unifamiliare	22
c) Bifamiliare	22
d) Case a schiera	22
e) In linea, a cortina, a corte	22
f) Blocco	22
g) Edificio a torre	22

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

h) Intervento coordinato	22
i) Ballatoio	22
Art. 15 – Prescrizioni particolari	22

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI PER LE ZONE E LE AREE

Art. 16 – Suddivisione del territorio	24
• zone A	24
• zone B	24
• zone C1 – C1e	24
• zone C2	24
• zone D1	24
• zone D2	24
• zone D3	24
• zone E	24
• aree per servizi residenziali	24
• aree per servizi per l'industria e l'artigianato	24
• aree per servizi tecnologici e i cimiteri	24
• Fasce di rispetto – vincoli	24
• Aree a verde privato	24
Art. 17 - Destinazioni d'uso	25
a) Zone residenziali (Z.T.O. A - B - C1- C1.e – C2)	25
a) bis Z.T.O. D1s=speciali	25
b) Z.T.O. D1	25
c) Z.T.O. D2	25
d) Z.T.O. produttive D3	25
e) Z.T.O. Agricole E	26
Art. 18 – Z.T.O. “A” - Centro storico	26
• Destinazione d'uso	26
• Interventi ammessi	26
• Indice di edificabilità fondiaria	26
• Modalità d'intervento	26
• Altezze	26
• Distanza dalle strade	26
• Distanze dai confini	27
• Edificazione esistente	27
• Superficie scoperta	27
Art. 19 – Z.T.O. “B”	27
• Destinazione d'uso	27
• Interventi ammessi	27
• Indice di edificabilità fondiaria o territoriale	27
• Modalità d'intervento	27
• Tipologia edilizia	27
• Altezze	27
• Distanza dalle strade	27
• Distanze dai confini	27
• Distanze dai fabbricati	27
• Edificazione esistente	28
• Superficie scoperta	28
Art. 20 – Z.T.O. “C1”	28
• Destinazione d'uso	28
• Interventi ammessi	28
• Indice di edificabilità fondiaria	28
• Modalità d'intervento	28
• Tipologia edilizia	28
• Altezze	28
• Distanza dalle strade	28
• Distanze dai confini	28
• Distanze dai fabbricati	28
• Edificazione esistente	28
• Superficie scoperta	28
Art. 21 – Z.T.O. “C1.e”	29
• Destinazione d'uso	29
• Interventi ammessi	29
• Indice di edificabilità fondiaria	29
• Modalità d'intervento	29

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

•	Tipologia edilizia _____	29
•	Altezze _____	29
•	Distanza dalle strade _____	29
•	Distanze dai confini _____	29
•	Distanze dai fabbricati _____	29
•	Edificazione esistente _____	29
•	Superficie scoperta _____	29
Art. 22 – Z.T.O. “C2”		30
•	Destinazione d'uso _____	30
•	interventi ammessi _____	30
•	Indice di edificabilità territoriale _____	30
•	Modalità d'intervento _____	30
•	Tipologia edilizia _____	30
•	Altezze _____	30
•	Distanza dalle strade _____	30
•	Distanze dai confini _____	30
•	Edificazione esistente _____	30
•	Superficie scoperta _____	30
Art. 23 - Z.T.O. “D1” (D1 = di completamento), “D1.e” (D1e = di espansione)		31
•	Destinazione d'uso _____	31
•	Interventi ammessi _____	31
•	Rapporto di copertura _____	31
•	Modalità d'intervento _____	31
•	Tipologia edilizia _____	31
•	Altezze _____	31
•	Distanza dalle strade _____	31
•	Distanza dai confini _____	31
•	Distanze fabbricati _____	31
•	Edificazione esistente _____	31
•	Superficie scoperta _____	31
Art. 23 bis - Z.T.O. “D1s” speciali (Attività produttive da bloccare)		32
•	Destinazione d'uso _____	32
•	Interventi ammessi _____	32
•	Indice di edificabilità territoriale _____	32
•	Modalità d'intervento _____	32
•	Tipologia edilizia _____	32
•	Altezze _____	32
•	Distanza dalle strade _____	32
•	Distanze dai confini _____	32
•	Distanze fabbricati _____	32
•	Edificazione esistente _____	32
•	Superficie scoperta _____	32
Art. 24 – Z.T.O. “D2”		32
•	Destinazione d'uso _____	32
•	Interventi ammessi _____	32
•	Rapporto di copertura _____	32
•	Modalità d'intervento _____	33
•	Tipologia edilizia _____	33
•	Altezze _____	33
•	Piani ammissibili _____	33
•	Distanza dalle strade _____	33
•	Distanze dai confini _____	33
•	Distanze fabbricati _____	33
•	Edificazione esistente _____	33
•	Superficie scoperta _____	33
Art. 25 – Z.T.O. “D3”		33
•	Destinazione d'uso _____	33
•	Interventi ammessi _____	33
•	Rapporto di copertura _____	33
•	Modalità d'intervento _____	33
•	Tipologia edilizia _____	33
•	Altezze _____	33
•	Piani fuori terra ammissibili _____	33
•	Distanza dalle strade _____	33
•	Distanze dai confini _____	33
•	Distanze fabbricati _____	34
•	Edificazione esistente _____	34
•	Superficie scoperta _____	34

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Art. 26 – Zone “E”, generalità	35
A – Definizioni	35
EDIFICATO ESISTENTE	36
B – Fabbricati residenziali	36
C – Annessi rustici, allevamenti zootecnici intensivi	36
NUOVA EDIFICAZIONE	37
D – Residenza	37
E – Aree circostanti gli edifici abitativi	37
F – Annessi rustici	38
G – Allevamenti zootecnici a carattere familiare	38
H – Allevamenti zootecnici non intensivi	38
I – Allevamenti zootecnici intensivi	39
L – Strutture per lo stoccaggio dei reflui e trattamento dei rifiuti	39
M – Impianti di acquacoltura	39
N – Serre	39
O – Recinzioni	39
SOTTOZONE TERRITORIALI OMOGENEE AGRICOLE	40
Art. 26 bis – Sottozona “E2” di valore agricolo produttivo	40
Art. 26 ter – Sottozona “E2.a” di valenza agricola e paesistica	42
Art. 27 – Aree per servizi residenziali pubblici	44
A – Aree per l'istruzione	44
B – Aree per attrezzature di interesse comune	44
C – Aree a parco per il gioco e lo sport	45
D – Aree per parcheggi	45
Art. 28 – Aree per servizi per l'industria e l'artigianato	45
A – aree per spazi pubblici o per attività collettive	45
B – aree a verde pubblico	46
C – aree per parcheggi	46
Art. 29 – Aree per servizi tecnologici e cimiteri	46
a – servizi tecnologici	46
b – cimiteri	46
c – linee elettriche	47
Art. 30 – Fasce di rispetto, vincoli	47
Fasce di rispetto stradale e spazi riservati alla viabilità	47
Fasce di rispetto fluviale	47
Fasce di rispetto ferroviario	47
Fasce di rispetto cimiteriale	47
Aree a vincolo ambientale	47
Vincoli monumentali	48
Art. 31 – Aree a verde privato	48
Art. 32 – Impianti per la distribuzione di carburante ed attività afferenti	48
a) Impianti per la distribuzione di carburanti	48
b) Locali per lavorazione e depositi di materiali combustibili, inquinanti ed infiammabili	49
Art. 33 – Viabilità	50

PARTE TERZA – IL SISTEMA AMBIENTALE

Art. 34 – Argini storici	52
Art. 35 – Acque alte	52
Art. 36 – Acque basse	52
Art. 36 bis – Prevenzione e difesa dal rischio idrogeologico	53
Art. 37 – Idrovore, chiaviche e chiuse	53
Art. 38 – Pontili e luoghi di sosta	53
Art. 39 – Aree boschive	54
Art. 40 - Piantumazioni di alberature per la nuova edificazione – Sicurezza stradale	54
Art. 41 – Strade a traffico limitato	54
Art. 42 Pilastrini e mura di cinta storici	54
Art. 43 – Criteri generali per la tutela e la riqualificazione del territorio agricolo	54
Art. 44 – Impiego e spargimento dei liquami di allevamento zootecnici	55
Art. 45 – Norme per la difesa della vegetazione nei cantieri	55
a) Difesa di superfici vegetali	55
b) Difesa delle parti aeree degli alberi	55
c) Difesa delle radici degli alberi nel caso di ricariche del suolo	55
d) Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del suolo	55
e) Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di breve durata	55
f) Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di lunga durata	55

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

g) Difesa delle radici degli alberi nel caso di costruzione di murature	56
h) Difesa delle radici degli alberi nel caso di transito	56
i) Difesa degli alberi in caso di abbassamento della falda freatica	56
l) Difesa degli alberi in caso di pavimentazioni impermeabili	56
Art. 45 bis – Disposizioni per le aree adiacenti agli scoli consorziali	56

PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 – Validità dei piani urbanistici attuativi e delle concessioni edilizie approvate in data anteriore alle presenti N.T.A.	58
Art. 47 – Norme di salvaguardia	58
Art. 48 – Revoca del P.R.G. Vigente	58
Art. 49 – Modifiche conseguenti a varianti legislative	58
Art. 50 – Quaderno tecnico	58

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H	59
---	-----------

ALLEGATO "C" CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VEGETAZIONE	68
Tabella A	69
Tabella B	70

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI

Art. 1 Prescrizioni del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e richiamo alla legislazione vigente

La disciplina urbanistica relativa all'uso del territorio comunale riguarda tutti gli aspetti conoscitivi e gestionali concernenti le operazioni di corretta trasformazione del territorio e di salvaguardia e protezione dell'ambiente. Le norme di attuazione del P.R.G. esplicano le modalità per l'ottenimento di operazioni di tutela e modifica congrue con le premesse culturali e sociali emergenti a livello nazionale, regionale, comunale, così come espresse nelle fasi conoscitive e propositive del presente strumento urbanistico.

Art. 2 - Contenuti del P.R.G.

Il P.R.G., redatto in conformità alle disposizioni urbanistiche in vigore, contiene:

- a) la rete delle principali vie di comunicazione stradale, nonché le rettifiche delle strade esistenti con l'indicazione degli spazi destinati a parcheggio e ad altre attrezzature varie;
- b) la suddivisione in zone di tutto il territorio comunale in zone territoriali omogenee (Z.T.O.), con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
- c) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico, quelle da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico e ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale, nonché quelle sottoposte a speciali normative;
- d) i vincoli da osservare nelle zone interessate da emergenze di carattere storico, ambientale e paesaggistico;
- e) le norme di attuazione del Piano;
- f) il regolamento edilizio;
- g) i repertori normativi.

Art. 3 – Elaborati del P.R.G.

Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati:

- TAV. 13.1 Planimetria del P.R.G. del territorio comunale - scala 1:5000;
- TAV. 13.1.1 Planimetria delle principali emergenze storiche, architettoniche, paesaggistiche e di tutela dell'ambiente - scala 1:5000;
- TAV. 13.2 Planimetria del P.R.G. con le reti tecnologiche - scala 1:5000;
- TAV. 13.3 Planimetria del P.R.G. delle "Zone significative" - scala 1:2000;
- TAV. 14 Verifica del Dimensionamento;
- Elaborato relativo alla verifica capacità insediative... All. alla tav. 14;
- Norme di Attuazione;
- Repertorio normativo delle Z.T.O. A, B, C1, C1e, D1, D2, D3;
- Repertorio normativo - edifici ed aree vincolati, L. 1089/39, L. 1497/39, L. 431/85 - schede di progetto;
- Repertorio normativo - Centri Storici (L.R. 80/80) - Schede di progetto;
- Repertorio normativo - edifici di cui all'art. 28, L.R. 61/85 - schede di progetto;
- Repertorio normativo - edifici di cui all'art. 10 L.R. 24/85 - schede di progetto;
- Repertorio normativo - edifici ed impianti produttivi esistenti che si confermano e/o con la possibilità di ampliarsi nella loro ubicazione (art. 30 L.R. 61/85) - schede d'intervento;
- Regolamento Edilizio;
- Quaderno Tecnico;

Fanno altresì parte del P.R.G. gli elaborati di analisi e verifica che hanno formato il Piano, anche se non esplicitamente richiamati, e le Relazioni.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

2. Qualora vi sia contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono gli elaborati a scala con denominatore minore, relativamente alle zone omogenee diverse da quelle "E" ed alle aree per servizi.
3. Qualora vi siano differenze numeriche tra quanto riportato nel Repertorio Normativo e lo stato di fatto, prevale lo stato di fatto. Ciò comporterà l'automatico adeguamento degli indici di progetto e comunque sono fatti salvi gli indici edificatori massimi per ogni singola area.

Art. 4 – Strumenti di attuazione del P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua a mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) e Interventi Edilizi Diretti (I.E.D.), secondo la Legge Urbanistica Regionale (61/85 e successive modifiche).
2. I P.U.A. sono:
 - a) Piani Particolareggiati (P.P.) di cui all'art. 12 della L.R. 61/85;
 - b) Piani per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.), di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e all'art. 13 della L.R. 61/85;
 - c) Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), di cui all'Art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dall'Art. 14 della L.R. 61/85;
 - d) Piani di Recupero (P.R.) di cui al titolo IV° della Legge 5 agosto 1987, n. 457 e all'art. 15 della L.R. 61/85, di iniziativa pubblica o privata (P.R.pu. o P.R.pr.);
 - e) Piani di Lottizzazione Convenzionata (P.di L.) di cui all'Art. 16 della L.R. 61/85.
3. In tutte le zone del territorio comunale, dove non sia prescritto il P.U.A., il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto (I.E.D.).

Art. 5 – Modi di intervento

1. Rispetto alle previsioni del P.R.G., i P.U.A. possono prevedere variazioni di perimetro e trasposizioni di zona, conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche previste dal P.R.G., nel rispetto del punto 2 e successivi dell'art. 11 della L.R. 61/85 e successive modifiche.
2. Nelle aree in cui il P.R.G. prevede l'esecuzione di un P.P., decorso il periodo di 5 anni dalla data di approvazione del P.R.G. il vincolo di P.P. decade, ai sensi dell'art. 2 della 1187/1968. Tali aree e/o zone potranno essere attuate anche con strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata.
3. Le aree e zone in cui è possibile intervenire anche con P.R. sono dichiarate "aree degradate", ai sensi dell'art. 27 della L. 457/1978.
4. Le aree dove si interviene con il Piano di Recupero o il Piano di Lottizzazione, possono essere realizzate per parti omogenee a condizione che l'organizzazione, anche se indicativa, consideri l'intera area, ai sensi degli art. 15 e 16 della L.R. 61/85, relativi alla delimitazione nell'ambito territoriale d'intervento; conseguentemente anche le aree per servizi eventualmente previsti al loro interno dovranno essere ripartiti in modo proporzionale.
5. Lo strumento di coordinamento di cui all'art. 18 della L.R. 61/85, il Comparto, è sempre applicabile al P.P., al P. di R., al Piano Attuativo d'Ufficio, oppure ricomprendere gli interventi singoli spettanti a più soggetti in diretta attuazione del P.R.G.
6. Nell'area in cui vige uno strumento urbanistico attuativo approvato prima del presente piano, gli interventi edilizi sono regolamentati dalle Norme degli stessi, qualora non siano state esplicitamente modificate.

Nel rispetto delle norme di zona è possibile apportare modifiche allo strumento attuativo vigente, senza configurare varianti allo strumento generale:

- per la ridefinizione delle altezze;
- per la variazione delle distanze dai confini all'interno dello strumento stesso senza modificare però quelle perimetrali;
- per la compensazione dei Volumi;

· per altre modifiche compositive che non alterino la realizzazione di quanto indicato per l'intorno dal P.R.G.

7. E' consentita la compensazione dei volumi negli strumenti attuativi, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) L'indice di edificabilità territoriale non dovrà superare quello massimo consentito nella zona interessata; se il piano interessa aree con indice diverso, l'indice da assumere sarà ricavato dalla media ponderata degli indici competenti le singole zone.

b) L'altezza dei fabbricati non dovrà superare in ogni caso i ml. 12,50;

c) la distanza dai confini, dovrà essere tale da garantire un distacco tra i fabbricati pari all'altezza del fabbricato o del corpo di fabbrica più alto.

La distanza, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a quella stabilita per le varie zone;

d) il distacco tra fabbricati previsti dal Piano non dovrà essere inferiore all'altezza del fabbricato più alto, ed in ogni caso non inferiore a ml. 10,00;

e) il distacco dai fabbricati che insistono su aree esterne a quelle interessate dal Piano non dovrà essere inferiore all'altezza del corpo di fabbrica più alto e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a quello stabilito per le varie zone.

Qualora si intenda avvalersi della facoltà prevista dal presente punto gli strumenti attuativi dovranno essere corredati dagli atti di vincolo *altius non tollendi*, nei riguardi dei fabbricati da realizzarsi, e *non aedificandi*, relativamente alle aree di impianto, debitamente registrati e trascritti.

Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni dettate per le singole zone ed aree nel Repertorio Normativo.

8. Sono ammesse altezze o distacchi diverse da quelli indicati nelle singole zone e/o aree nel caso di strumenti urbanistici attuativi con previsioni planivolumetriche, ferma restando la distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti posti all'esterno dell'ambito dello strumento urbanistico attuativo; sono fatte salve le diverse disposizioni dettate per le singole zone ed aree nel Repertorio Normativo.

9. Il P.R.G. definisce le zone ove l'edificazione è soggetta alla preventiva approvazione ed esecuzione di uno o più strumenti urbanistici attuativi.

10. E' sempre ammessa la previsione planivolumetrica per l'applicazione dei disposti dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/68.

Art. 6 – Criteri per la progettazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi

1. La composizione urbanistica deve essere razionalmente concepita ed armonicamente inserita nell'ambiente e in caso di preesistenze di valore storico, architettonico, ambientale queste dovranno essere opportunamente riqualificate. Tutte le opere devono essere realizzate senza barriere architettoniche.

1.bis Tutte le opere devono essere compatibili con le caratteristiche geologiche dei terreni nel rispetto delle cartografie di analisi geologica del P.R.G., del D.M. 11.03.88 e della circolare della Regione Veneto 5 aprile 2000, n. 9.

2. Le strade devono essere proporzionate alle loro funzioni, comunque la larghezza non deve essere inferiore a m. 7 e la dimensione di una carreggiata non deve essere inferiore a m. 3,50; gli eventuali marciapiedi, laterali alla carreggiata, devono essere possibilmente alberati ed avere larghezza adeguata alla loro funzione con un minimo di m. 1,50.

Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco, purché al termine di dette strade sia prevista una piazzola per l'agevole manovra di inversione di marcia degli automezzi, nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a m. 12 per le zone residenziali e m. 20 per le zone commerciali, artigianali e industriali.

Qualora una strada serva non più di due lotti, essa viene considerata come accesso privato e pertanto non è soggetta a limitazioni di larghezza; in tal caso l'innesto sullo spazio pubblico può essere chiuso con un cancello.

Le aree per il parcheggio devono essere realizzate in sede propria e devono avere profondità adeguata e comunque non inferiore a m. 5,00.

Le piste ciclabili devono essere realizzate anch'esse in sede propria e precluse, con opportuni ostacoli, al transito dei mezzi motorizzati e devono essere progettate secondo le indicazioni contenute nell'apposito manuale redatto dalla Giunta Regionale del Veneto.

I percorsi pedonali devono avere una larghezza non inferiore a m. 2,00 ed essere realizzati con materiali adatti al calpestio, non sdruciolevoli e di facile manutenzione.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

3. Le aree da destinare a servizi pubblici come il "verde" e i "parcheggi" devono essere localizzate, preferibilmente, in ambiti dove sono già presenti o previsti spazi per analoghe funzioni.

4. Nelle generalità della progettazione degli spazi scoperti si deve tener conto dei seguenti indirizzi:

- a) Gli incroci stradali sono da sistemare, anche attraverso dissuasori di velocità, in modo che sia garantita sia la sicurezza veicolare che quella dei pedoni;
- b) le pavimentazioni degli spazi destinati alla circolazione veicolare devono essere distinte da quelle riservate alla sosta (parcheggi), anche a mezzo di opportuna segnaletica. Gli spazi a parcheggio devono essere realizzati utilizzando materiali e soluzioni tecniche che assicurino la permeabilità delle superfici al fine di evitare ristagni d'acqua.
- c) Una idonea quantità di spazi a parcheggio dovrà essere riservata per le persone disabili.
- d) Lungo i percorsi dovranno essere disposte alberature, e barriere di verde, ove possibile, tenendo conto della loro funzione che potrà essere a difesa del traffico a difesa dell'ambiente (rumori, inquinamento gas, vento, particolari sistemazioni paesistiche - culturali ecc.).
- e) La previsione di costruzioni di edifici con portici e gallerie pubbliche e/o di uso pubblico dovrà essere inserita nel piano attuativo. I portici e gallerie pubbliche e/o di uso pubblico, da definire in sede di concessione edilizia, devono avere una altezza minima di m. 3,00 e una larghezza minima di m. 3,00, mentre i portici di uso privato devono avere un'altezza minima di m. 2,40.
- f) Particolare cura dovrà essere riservata per le piazze e i luoghi d'incontro all'aperto distinguendone le loro funzioni.
- g) Le aree di sosta per le persone devono essere attrezzate in modo da favorirne l'incontro, prevedendo quindi la sistemazione di più panchine nel medesimo luogo.
- h) Le aree a verde pubblico, ove si ravveda il caso, possono essere sistemate con attrezzature per il gioco dei bambini, ma nel contempo possono contenere anche spazi per il gioco degli anziani, ad esempio le bocce o altri giochi da svolgersi in strutture preordinate.

Nella progettazione delle aree a verde pubblico si dovranno valutare oltre a quanto sopra anche gli aspetti di seguito elencati:

- le funzioni ecologiche;
- le funzioni paesistiche;
- le funzioni climatiche;
- le funzioni psicologiche;
- le funzioni ricreative.

i) I giardini privati (quelli pertinenti al lotto edificabile) dovranno essere realizzati prevedendo del terreno riservato per la messa a dimora di alberature tipiche del luogo, nella misura di 1 volta l'area resa impermeabile.

j) Nella disposizione delle reti tecnologiche si dovrà evitare, per quanto possibile, l'attraversamento delle aree per servizi come i verdi e le piazze.

m) Le cabine di trasformazione elettrica è preferibile che siano realizzate in ambiti di volumi utilizzati anche per altri scopi, o in aderenza di altre esistenti, o ancora, se isolate, cercando una localizzazione che consenta un facile mascheramento con l'ambiente circostante o trovare soluzioni architettoniche anche diverse degli schemi usuali.

n) Notevole dovrà essere la cura della progettazione delle fonti luminose, facendo sì che queste contribuiscano alla valorizzazione delle immagini architettoniche nelle ore buie. Mentre dovrebbero dare sicurezza a chi usufruisce dei luoghi riservati ai percorsi e ai servizi. Ciò potrà avvenire con forme, altezze ed intensità di luce diversa.

Art. 6 bis - Regole per il convenzionamento degli strumenti urbanistici attuativi.

1. Nelle aree di espansione, a destinazione prevalentemente residenziale, assoggettate a strumento urbanistico attuativo, la capacità edificatoria è utilizzabile nei limiti del 75%, da realizzare nelle superfici individuate nell'ambito del piano attuativo comprensive degli standard relativi. Le superfici non utilizzate, non inferiori al 25% dell'intero ambito, sono riservate ad opere di interesse generale (edilizia residenziale pubblica, edilizia sociale, opere di urbanizzazione etc.) e vengono cedute al Comune, anche a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione secondaria.

2. I soggetti attuatori del Piano, mediante convenzione, potranno concordare con l'Amministrazione Comunale l'utilizzo dell'intera capacità edificatoria, a condizione che almeno il 40% di questa venga destinata ad interventi di edilizia residenziale pubblica convenzionata.

3. In alternativa alle opzioni di cui ai commi 1° e 2°, i soggetti attuatori potranno convenzionare l'utilizzo di una ulteriore capacità edificatoria del 10%, oltre alla quota del 75% prevista al 1° comma, da realizzarsi nelle superfici individuate nell'ambito del piano attuativo, non superiori all'85% dell'intero ambito, a fronte della cessione al Comune dell'intera area residua ovvero a fronte della cessione al Comune di una quota del volume edificato (da realizzarsi nell'intero ambito del piano attuativo) di valore pari al 15% delle aree in esso comprese, secondo stime prodotte dall'Ufficio Tecnico Comunale. Quale ulteriore alternativa, i soggetti attuatori potranno convenire con l'Amministrazione l'utilizzo dell'intera capacità edificatoria a fronte di versamento al Comune del valore in denaro corrispondente al volume aggiuntivo (15%) secondo stime prodotte dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 7 – Quantità minima di aree a servizi da prevedere negli Strumenti Attuativi

Negli strumenti urbanistici attuativi vanno previsti, all'interno degli ambiti territoriali d'intervento (con l'eccezione per gli interventi di ristrutturazione, nei quali è possibile la totale monetizzazione, se il dimensionamento del P.R.G. lo consente, e qualora non sia possibile recuperare aree), aree per servizi nelle quantità minime di:

A - per insediamenti di carattere residenziale:

- mq. 3,50/abitante insediabile da destinare a parcheggio;
- mq. 5,00/ abitante insediabile da destinare a verde.

Oltre alle succitate quantità di aree per servizi, nelle nuove zone residenziali di espansione, dovranno essere reperite aree da destinare a parco, gioco e sport per mq. 3,00/abitante insediabile. Queste ulteriori quantità di aree a servizi devono essere realizzate solamente se all'interno dello strumento attuativo sono reperibili con superfici minime di 1.000 mq., ossia se lo strumento attuativo ha la capacità di insediare almeno 334 abitanti. Nel caso che dette aree non siano reperibili, perché non raggiungono i parametri succitati, gli oneri corrispondenti devono essere monetizzati, in modo che il Comune possa individuare e realizzare spazi pubblici destinati a parco, gioco e sport, tra quelli previsti dal P.R.G. Le aree riportate nel presente paragrafo corrispondono a quelle da cedere gratuitamente al Comune in conto oneri di Urbanizzazione. Per il dimensionamento delle succitate aree va assunto il parametro di 150 mc/ab insediabili.

B – per insediamenti di carattere commerciale, direzionale, turistico

- il 100% della superficie lorda di pavimento da destinare a parcheggi e verde pubblico. Di detta percentuale, è necessario riservarne almeno la metà esclusivamente a parcheggio.

C – per insediamenti di carattere industriale ed artigianale

- il 20% della superficie territoriale da destinare a parcheggi e a verde pubblico.

Tali superfici sono suddivise il 10% in opere di urbanizzazione primaria e 10% per opere di urbanizzazione secondaria.

La percentuale relativa alle opere di urbanizzazione secondaria può essere ridotta fino al 4%, in tal caso dovrà essere corrisposto il corrispettivo derivante dalla riduzione di area, sempre che il dimensionamento del P.R.G. lo consenta.

Nei parcheggi pubblici previsti nel Piano Attuativo andranno inseriti spazi specificatamente attrezzati anche per la sosta di biciclette nella misura di un posto bici per ogni posto auto.

Art. 8 – Norme per l'edilizia esistente

1. Per i soli fabbricati esistenti che abbiano già saturato alla data di adozione del presente Piano gli indici di zona, qualora ne siano sprovvisti.

2. Per gli edifici esistenti nelle Z.T.O. B - C - D - E sono sempre consentiti gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo e Ristrutturazione edilizia di cui agli artt. 6 e 7 del R.E., fatto salvo, comunque, quanto eventualmente disposto con le schede "B" progetto, le schede delle attività produttive localizzate in zona impropria e le schede degli edifici non più funzionali al fondo agricolo.

3. I fabbricati esistenti in contrasto con le destinazioni del P.R.G., purché rispondenti alla normativa in vigore alla data della loro costruzione, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva, fino al momento della realizzazione delle previsioni di P.R.G.

3 bis. In tutti gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G e la cui costruzione risalga a non meno di dieci anni, è consentito per una sola volta, anche superando gli indici di edificabilità, l'aumento di 150 mc per ogni unità abitativa non superiore a 1000 mc, nelle tipologie mono e bifamiliari e nelle case a schiera. Per queste ultime, va presentato un progetto unitario che armonizzi nella forma, nel colore, nell'uso dei materiali, il volume spettante ad ogni unità abitativa, anche non aderente al corpo di fabbrica principale. Negli interventi di demolizione e ricostruzione, nelle tipologie mono e bifamiliari, il volume di 150 mc deve essere inserito in quello ricostruito. Negli interventi di demolizione e ricostruzione debbono altresì essere compresi, nell'involucro del corpo di fabbrica principale, i volumi delle pertinenze, regolarmente assentite, presenti nel lotto. Qualora l'altezza del fabbricato esistente sia superiore a quella stabilita dalle N.T.A., l'eventuale demolizione con ricostruzione, deve avvenire nel rispetto delle altezze indicate dai parametri di zona. Il recupero del volume dell'edificio demolito può in tal caso avvenire attraverso l'estensione in superficie. Se ciò non fosse tecnicamente possibile, per dimensioni del lotto e distanza dai confini e dai fabbricati, l'edificio ricostruito può mantenere l'altezza di quello demolito. Spostamenti di sedime del fabbricato, sono consentiti per migliorare l'accesso ai posti macchina, per garantire il rispetto dei confini e dei fabbricati esistenti, per motivi ecologico-ambientali e di interesse pubblico.

4. Nei nuovi interventi edilizi tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie e legnaie, devono essere compresi oppure, se distinti, armonicamente connessi con l'edificio principale sia nelle forme sia nei materiali.

5. Per i fabbricati esistenti, qualora ne siano sprovvisti e salvo prescrizioni diverse dalle norme della zona in cui ricadono, sono ammessi in eccedenza agli indici di P.R.G. locali accessori quali autorimesse, magazzini e lavanderie, nella misura massima di mq. 20 per ogni alloggio, ma complessivamente non superiori a 60 mq., anche staccati dal fabbricato principale qualora non sia possibile realizzarli in aderenza. In quest'ultimo caso l'altezza massima delle costruzioni accessorie non può superare i ml. 2,40 fuori terra. Tali volumi accessori non saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della superficie utile; essi potranno essere costruiti a confine con pareti non finestrate e nel rispetto del Codice Civile. Al fine di armonizzare tali manufatti con il contesto edilizio ed urbanistico esistente evitando interventi disomogenei e sconsiderati, la C.E.C. adotta criteri uniformi. Tali criteri potranno essere mutati solo con un analogo atto successivo le cui motivazioni siano riportate a verbale sul registro della C.E.C.

Art. 9 – Attività produttive esistenti in zona impropria

Le attività produttive in zona impropria si suddividono in:

- A - Attività da ampliare e/o confermare;
- B - Attività da bloccare;
- C - Attività da trasferire.

A - Attività produttive da ampliare e/o confermare

Gli edifici individuati nelle planimetrie del P.R.G. in zona impropria e meritevoli di ampliamento e/o conferma, la cui destinazione d'uso è produttiva, sono regolamentati da apposita scheda d'intervento contenuta nello specifico Repertorio Normativo.

Gli ampliamenti concedibili devono essere contenuti negli ambiti indicati nella scheda succitata.

La quantità di ampliamento massima concedibile è quella riportata nella scheda di ogni singola attività.

La disposizione degli spazi a verde, delle alberature e dei parcheggi eventualmente riportati nelle schede di progetto, sono indicative dei criteri da seguire nella organizzazione degli scoperti e possono essere modificate a seguito di approfondimenti sullo stato di fatto, sui caratteri ambientali del sito e sulle specifiche esigenze dell'azienda.

La sistemazione degli spazi scoperti deve comprendere anche la messa a dimora di alberature di alto fusto scelte tra le specie arboree locali, disposte in modo da eliminare, o ridurre, l'impatto visivo dei manufatti nell'ambiente circostante e comunque, per quanto riguarda le distanze, si dovranno rispettare i disposti del Codice Civile.

Con la presentazione del progetto di ampliamento dell'attività produttiva dovrà essere presentato anche il progetto per la sistemazione dell'area scoperta di pertinenza.

Gli interventi di ampliamento sono subordinati alla stipula di una convenzione o atto d'obbligo. Gli edifici ammessi ad ampliamento mantengono la destinazione d'uso vigente e non possono venire alienati per almeno dieci anni dalla data di agibilità dell'edificio.

Trascorso tale periodo, possono trovar luogo attività diverse, ma dello stesso settore, purché compatibili sotto l'aspetto ambientale con il territorio in cui ricadono e possono altresì variare la proprietà previa nuova convenzione o atto d'obbligo.

B - Attività produttive da bloccare

Sono attività produttive ubicate in zone varie, anche se non esplicitamente evidenziate in presenza di immobili di particolare significato architettonico o di modesto interesse produttivo, economico e sociale o che, pur presentando motivi di interesse economico e sociale, risultano scarsamente compatibili con il sito per molestia, rumorosità e tipo di produzione.

Modi d'intervento

Negli immobili classificati in questa categoria sono consentiti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- conferma della destinazione d'uso esistente;
- inserimento di volumi tecnici per impianti tecnologici ed adeguamento igienico-sanitario, con un massimo di 30 mc. In tal caso valgono gli indici della zona in cui ricadono, relativamente alle distanze ed altezze;
- la possibilità della messa a norma degli impianti esistenti.

C - Attività produttive da trasferire

Sono attività produttive che per tipo di lavorazione, rumorosità, scarichi ed in presenza di immobili non confacenti con l'attività produttiva, vanno trasferite. Esse sono individuate con apposito simbolo nelle tavole di Piano.

Modi d'intervento

Per gli immobili esistenti in questa categoria è previsto il:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- trasferimento dell'attività nella zona produttiva.

Per gli impianti produttivi dismessi o da trasferire, il riutilizzo dell'immobile deve avvenire nel rispetto delle destinazioni di zona stabilite dal Piano Regolatore Generale.

È sempre ammessa la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti in zona impropria, a prescindere dalle classificazioni operate nel presente articolo, nel caso di progetti di riqualificazione che garantiscono l'insediamento di attività non insalubri, dotate di idonee insonorizzazioni di impianti di scarico e tecnologici, nonché di adeguata accessibilità e di standard di parcheggi e verde, tali da renderli compatibili con la destinazione di zona. Fatte salve le caratteristiche generali di cui sopra nel caso la ristrutturazione preveda la sostanziale della sagoma e del volume esistente è ammessa la realizzazione di impalcati interni con incremento della superficie lorda complessiva (slc). Sono comunque escluse le ristrutturazioni che prevedono insediamenti del tipo residenziale per le quali permangono le prescrizioni del repertorio normativo allegato al R.E.

Art. 10 - Edifici di valore storico, architettonico, ambientale (VEDI ART. 10 N.T.A. VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. del. C.C. n° 54/04)

Nelle tavole di P.R.G. sono individuati e contrassegnati con il numero di riferimento della scheda "B" d'intervento, le corti, i nuclei rurali e gli edifici da considerare quali beni ambientali e culturali del territorio comunale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/1985; dell'art. 28 della L.R. 61/1985 e della L.R. 80/80.

Tali edifici sono sottoposti a differenti gradi di tutela, in relazione al pregio ambientale e formale e all'interesse storico degli stessi.

Gli interventi ammessi sono indicati nella scheda "B" e le indicazioni progettuali prevalgono sia sulla generalità delle Norme, che sul R.E.; essi inoltre dovranno seguire gli indirizzi e le direttive del "Quaderno Tecnico". La quantificazione dei valori planivolumetrici contenuti nelle schede "B" di progetto sono da ritenersi indicativi (anche se molto vicini); i dati reali saranno quelli derivanti dal rilievo dello stato di fatto e per i soli edifici censiti dalla scheda stessa.

Con la presentazione del progetto per il recupero dell'immobile di cui alla scheda "B" dovrà essere presentato anche il progetto per la sistemazione dell'eventuale area scoperta di pertinenza, ovvero nell'ambito minimo individuato nelle schede stesse.

Le destinazioni d'uso ammissibili, compatibilmente con le aree o zone in cui ricadono, oltre alle destinazioni residenziali, e salvo diverse disposizioni date per i singoli edifici e contenute nelle schede "B", sono le seguenti:

- negozi
- magazzini e depositi commerciali
- laboratori per l'artigianato di servizio e artistico nei limiti sotto specificati:
- pensioni, ristoranti, bar, agriturismo, ecc.
- uffici, studi professionali, agenzie, ecc.
- attrezzature pubbliche o di interesse pubblico pertinenti gli insediamenti residenziali
- tutte le attività di supporto dell'agricoltura (per gli edifici in zona agricola).

Per i nuovi laboratori artigianali e per gli ampliamenti delle attività artigianali esistenti e compatibili, il volume lordo non deve superare i 1000 mc. e la superficie netta di pavimento non deve essere maggiore di 250 mq.

Sono escluse:

- attività artigianali moleste od inquinanti ed attività industriali;
- depositi all'aperto non connessi all'attività agricola;
- nuove discoteche, sale da ballo, ecc.;
- tutte le destinazioni che, a giudizio del Comune, possono comportare molestia ed essere in contrasto con il carattere residenziale della zona;
- le attività insalubri di prima classe.

Oltre all'individuazione planimetrica, gli edifici con schede "B" sono stati raggruppati in allegato denominato *Repertorio normativo - Edifici e manufatti di valore architettonico-ambientale - schede B d'intervento*.

Art. 10 bis - Criteri per la valorizzazione della vegetazione

Non è consentito l'abbattimento di filari di alberi, di masse arboree e singoli soggetti vegetali delle specie e delle dimensioni indicate nell'allegata tabella A.

L'abbattimento, anche se motivato da elementi patogeni della pianta, è soggetto a provvedimento autorizzativo. Alla richiesta presentata va allegata una fotografia del soggetto vegetale destinato all'abbattimento.

Nella messa a dimora di essenze arboree destinate a svolgere funzioni protettive ed ecologiche in aree particolarmente sensibili (asili, scuole...) o che possono costituire fonte di inquinamento (fabbriche, strade, parcheggi...) è opportuno tenere conto delle particolari caratteristiche che le diverse specie vegetali presentano rispetto alla resistenza e al grado di assorbimento dell'inquinamento acustico e atmosferico (allegata tabella B)

Art. 11 - Distanze da rispettare.

I metodi di misurazione delle distanze che i fabbricati dovranno rispettare tra edifici, dai confini e dalle strade sono definiti dall'art. 3 del R.E.

A - Distanza tra corpi di fabbrica dello stesso edificio:

La distanza tra pareti finestrate e pareti di corpi di fabbrica antistanti dello stesso edificio, limitatamente alla parte sovrapponibile, non deve essere inferiore alla semisomma delle altezze dei corpi di fabbrica con un minimo di m. 10, qualora le finestre appartengano a locali abitabili.

Il distacco non viene computato nelle rientranze degli edifici qualora il rapporto tra profondità e larghezza delle rientranze sia inferiore a 1/3.

B - Distanza tra i confini di proprietà e le aree pubbliche

La distanza non deve essere inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato con un minimo di m. 5.

Quando sul lotto limitrofo esiste costruzione a confine, è consentita la costruzione in aderenza, salvo diritti precostituiti, non oltre l'altezza del fabbricato contiguo a confine.

Possono essere autorizzate edificazioni a confine anche nel caso di presenza di spazi pedonali, piazze e marciapiedi pubblici e/o di uso pubblico. Nel caso di prevalente allineamento di fabbricazione precostituito a maggiore o minore distanza, può essere imposta la costruzione secondo detto allineamento.

C - Distanze dalle strade

Nelle Z.T.O. A- B - C - D - F la distanza che la nuova edificazione deve osservare è riportata nell'apposito articolo che regola la zona stessa.

D - Distanze dai corsi d'acqua.

Le distanze minime delle nuove costruzioni dai corsi d'acqua determinano le seguenti fasce di rispetto:

1. Dai corsi d'acqua Brenta e Piovego m. 50 nelle Z.T.O. "E" e m. 10 nelle rimanenti zone, fatto salvo indicazioni diverse riportate nelle tavole di P.R.G..

2. Dagli altri corsi d'acqua demaniali m. 10 nelle Z.T.O. "E", e m. 6 nelle rimanenti zone.

Qualora norme più restrittive diverse sono prescritte da Enti sovraordinati, queste vanno rispettati.

Le suddette distanze sono da computarsi a partire dall'unghia esterna degli argini principali, dal ciglio dello specchio o del corso d'acqua in caso di mancanza di arginatura e a partire dal limite dell'area demaniale nel caso essa risulti maggiore di quella indicata nel presente paragrafo.

E - Distanze dai Cimiteri

La distanza delle nuove costruzioni dai cimiteri è fissata in ml. 200, fatte salve minori distanze stabilite o da stabilirsi in base a decreti delle competenti Autorità, secondo le modalità e ove ricorrano le condizioni sancite dalla vigente legislazione in materia.

A seguito della previsione di ampliamenti dei cimiteri le distanze di cui sopra si applicano a partire dal limite della zona di ampliamento.

F - Distanze dei fabbricati da particolari manufatti

Per particolari manufatti si stabiliscono di seguito le distanze minime da osservare:

1. Per le abitazioni o locali destinati alla presenza continuativa di persone:

· dagli edifici industriali ove si svolgano attività classificate insalubri di 1° classe ai sensi del RD. 1265/34, secondo gli elenchi emanati in applicazione dell'Art. 216 della medesima legge, ml. 20 salvo diverse maggiori distanze disposte dalle autorità sanitarie; è comunque ammesso l'inserimento dell'alloggio di servizio nello stesso corpo di fabbrica ove sono previsti gli spazi di lavorazione;

· dai depositi di materiali insalubri e pericolosi ml. 50, fatte salve diverse distanze stabilite dalle autorità proposte all'applicazione delle norme di pubblica sicurezza relative ai materiali infiammabili ed esplosivi;

· dalle pubbliche discariche, ml. 150 fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie;

· dagli impianti militari, con esclusione delle caserme dei Carabinieri, ml. 100, salve diverse disposizioni derivanti da specifiche leggi in materia;

· dagli impianti di depurazione, ml. 100.

2. Per tutte le costruzioni:

· Nelle Z.T.O. "A - B - C - D - F" e nelle aree per servizi viene fissato un limite di rispetto di m. 20 dal punto di captazione delle acque destinate ad consumo umano, salvo diverse motivate disposizioni delle autorità sanitarie;

· Nelle Z.T.O. "E" il limite di rispetto viene fissato in m. 50 dal punto di captazione delle acque destinate al consumo umano, salvo diverse motivate disposizioni delle autorità sanitarie.

All'interno di tali limiti di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;

- b) accumulo di concimi organici;
- c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- d) aree cimiteriali;
- e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- f) apertura di cave e pozzi;
- g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- i) centri di raccolta, di demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- j) impianti di trattamento di rifiuti;
- m) pascolo e stazzo di bestiame;
- n) nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

G - Edifici esistenti posti a distanza inferiore a quella di cui ai precedenti punti

1. Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., posti in adiacenza a strade e corsi d'acqua a distanza inferiore a quella di cui ai precedenti punti C) e D), nonché in adiacenza ai manufatti di cui al punto F), a distanza inferiore a quelle stabilite allo stesso punto, possono essere ampliati in conformità agli indici stabiliti per le varie zone, purché l'ampliamento non sopravanzi l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.

2. Gli interventi sono assentibili a condizione che il permanere dell'edificio e il suo eventuale ampliamento non venga a determinare, a seconda dei casi:

- pericolo per la circolazione;
- impedimento per l'esecuzione della manutenzione delle opere di protezione degli argini;
- precarietà di condizioni igieniche e/o di sicurezza o loro aggravio.

Art. 12 - Utilizzazione degli indici

Non contribuiranno alla formazione delle volumetrie e delle superfici: gli elementi caratteristici, o caratterizzanti, prescritti o indicati nella progettazione architettonica del P.R.G. o da quelle successive di strumento attuativo; i volumi tecnici e di servizio, i locali non abitabili collocati al di sopra delle linee di gronda.

Tali elementi dovranno ugualmente essere valutati, considerati e risolti come costitutivi a livello di progettazione architettonica e quindi integrati all'edificio a cui appartengono.

In particolare non saranno valutati ai fini dell'applicazione degli indici volumetrici o di superficie: i camini, gli abbaini, le serre, le parti coperte purché pubbliche o di uso pubblico, i pergolati, i percorsi pedonali coperti pubblici e/o di uso pubblico e, in generale, tutti gli elementi costitutivi di uno specifico disegno urbano o di zona.

Agli effetti della determinazione del volume deve essere computato anche il volume delle costruzioni esistenti che vengono conservate.

L'indice di edificabilità previsto per ogni zona non può essere utilizzato sotto il 75% di quello ammissibile; l'indice minimo può essere raggiunto anche per tempi diversi con un progetto di fattibilità che garantisca il rispetto di cui sopra.

Art. 13 - Caratteristiche degli interventi

a) Allineamento

Indica il fronte di edificazione cui una nuova costruzione, ricostruzione e/o ampliamento si deve attestare.

L'allineamento è una norma di carattere prescrittivo e, nel caso sia posto lungo una strada, individua la distanza di rispetto dalla strada stessa (richiamato anche all'art. 3 del R.E.).

b) Portici

Definiscono elementi coperti di uso pubblico (portici, gallerie, pensiline, ecc.) da determinarsi secondo un disegno urbanistico preordinato.

Qualora ammissibili in un determinato contesto come caratteristica particolare di un intervento, sarà la progettazione edilizia e/o attuativa a definire il corretto inserimento architettonico.

c) Passaggio coperto

Indica elementi pubblici, di uso pubblico o privato, esistente o da determinarsi contestualmente alla progettazione degli edifici, con funzioni e forme atte a consentire il passaggio tra spazi delimitati da edificazione continua.

In caso di nuove costruzioni il passaggio coperto indicato dal P.R.G. deve intendersi indicativo come posizione.

d) Sagome limite dei nuovi interventi e ampliamenti

Indica lo spazio di massimo inviluppo su cui devono sorgere i nuovi volumi e gli ampliamenti. Nel caso di ampliamento il nuovo volume dovrà essere in aderenza a quello esistente.

e) Progettazione unitaria

Indica lo spazio in cui è obbligatoria la progettazione unitaria, pur essendo ammissibile l'esecuzione in tempi diversi.

La progettazione unitaria dovrà definire gli elementi planivolumetrici, la forometria, i tipi di materiali ammissibili per l'esterno dell'edificio, l'organizzazione degli spazi scoperti, ecc.

L'ipotesi di progettazione unitaria approvata con il primo intervento attuato, può essere modificata con un analogo progetto che tenga conto di quanto già eventualmente concessione e/o autorizzato.

f) Unità minima d'intervento

Indica lo spazio minimo di intervento definendo la particella comprendente edifici ed aree scoperte individuate come unità di recupero di un ambito storico.

L'U.M.I. può comprendere una o più unità edilizie.

g) Andamento delle falde dei tetti

Indicano quale sia l'andamento di copertura dei tetti, determinando con ciò anche le tipologie delle coperture.

h) Coni visuali significativi

Danno indicazioni di luoghi in cui si dovrà procedere con una progettazione che mantenga e sviluppi la possibilità di percepire visivamente elementi singolari, paesaggi, ambienti costruiti o semplici interruzioni della cortina edificata.

In presenza di coni visuali si dovranno limitare le altezze delle recinzioni e la sistemazione del terreno, ove prevista la messa dimora di nuove alberature, dovrà avvenire secondo le prescrizioni della Commissione Edilizia Comunale.

i) Percorsi pedonali

Tali percorsi sono indicativi di tracciati tra punti significativi dell'insediamento urbano.

Dovranno essere risolti dalle nuove progettazioni private e/o pubbliche, tenendo presente la possibilità di eseguirli nel tempo e con dimensioni e materiali adeguati al tipo di insediamento.

l) Percorsi ciclabili

Tali percorsi sono indicativi di tracciati tra punti significativi dell'insediamento urbano.

Dovranno essere risolti dalle nuove progettazioni private e/o pubbliche in armonia con quanto contenuto nel "manuale per la progettazione di itinerari ed attrezzature ciclabili" edito dalla Regione Veneto nel 1992.

m) Percorsi equestri

Tali percorsi sono indicativi di tracciati tra punti significativi dello spazio extraurbano.

Dovranno essere risolti dalle nuove progettazioni private e/o pubbliche, tenendo presente la possibilità di eseguirli nel tempo e con dimensioni e materiali adeguati.

n) Scalinate

Indicano elementi particolari di raccordo tra piani su livelli diversi, esistenti o da inserire all'interno di un progetto esecutivo su un determinato territorio.

o) Filari alberati, alberate

Spazi destinati alla piantumazione di alberatura, per marcare i percorsi principali e divisioni naturali tra le aree. Le essenze da mettere a dimora dovranno essere tipiche del luogo.

p) Parcheggi

Spazi destinati alla sosta e manovra degli autoveicoli la cui organizzazione dovrà essere risolta con la progettazione del recupero degli edifici e loro aree di pertinenza.

Tali spazi sono considerati di uso privato o di uso pubblico quando si interessino edifici con destinazione di uso pubblico.

In ciascun intervento edilizio di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso (esclusi gli interventi mediante Strumenti Urbanistici Attuativi che sono normati all'art 7

della NTA) vanno attrezzate a parcheggio o autorimessa opportune aree coperte o scoperte, in misura corrispondente alla superficie utile destinata all'uso specifico.

Potrà essere valutata la monetizzazione dei parcheggi nel caso in cui non siano assolutamente realizzabili o reperibili.

Definizioni

- **parcheggio**: area pubblica o privata destinata alla sosta, al ricovero e alla manovra dei veicoli (eseguita dal conducente) dotata della segnaletica e degli impianti necessari.

- **autorimessa**: area coperta riservata al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, con i servizi connessi.

- **fuori terra**: con il piano di parcheggio a quota uguale o superiore a quella del piano di riferimento ovvero con il piano di parcheggio a quota inferiore, ma con l'intradosso della copertura a quota superiore di almeno 60 cm. rispetto al piano di riferimento e con aperture di altezza di almeno 50 cm. sopra il piano di riferimento.

- **posto auto**: volume o superficie destinata al ricovero o alla sosta di autoveicoli, situati **esclusivamente fuori terra o nel sotto-suolo** su aree pubbliche o a pertinenza di singole unità immobiliari.

- **box**: volume destinato al ricovero di autoveicoli delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40 mq.

- **posto auto convenzionale**: la superficie minima, da indicare in apposita planimetria, è fissata **nell'allegata tabella E**;

come segue:

~~• per gli interventi di nuova edificazione o sostituzione edilizia: mq 14 con larghezza minima di mt. 2,80.~~

• **per gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, cambio di destinazione d'uso: mq 12.**

• in caso di parcheggi o autorimesse con capacità superiore ai venti posti auto: 25 mq comprensivi degli spazi di sosta e degli spazi di manovra.

I parcheggi sono costituiti da:

• **parcheggi privati**: sono realizzati a servizio dei singoli edifici e destinati a soddisfare le esigenze di parcheggio privato, sia al coperto (autorimesse) che all'aperto del fabbricato nell'area di pertinenza (posti auto scoperti);

• **parcheggi di uso pubblico**: sono realizzati su aree private rese disponibili per l'uso pubblico con atto registrato e trascritto al rilascio della concessione edilizia e attrezzate contestualmente alle costruzioni;

• **parcheggi pubblici**: sono aree di urbanizzazione cedute al Comune per il soddisfacimento dei relativi standard urbanistici.

Dotazione di posti auto

a) negli edifici a destinazione residenziale, di nuova costruzione, ristrutturazione (in relazione all'aumento delle unità abitative; compreso il cambio di destinazione d'uso) e ampliamento, ad eccezione di quelli situati in zone agricole:

n. 2 posti auto privati, fino a 100 mq. di superficie complessiva $Sc = Su + 60\% Snr$ (ottenuta senza considerare la superficie delle autorimesse) e comunque per ogni unità immobiliare.

Almeno uno dei 2 posti auto deve essere obbligatoriamente ricavato all'interno dell'edificio o di una sua eventuale pertinenza con dimensioni minime come da tabella D:

I posti auto esterni devono essere accatastati alla relativa unità immobiliare assegnata e gli spazi di manovra devono corrispondere a degli standard minimi come da tabelle allegate E-F:

n. 1 posto auto in aggiunta per ogni ulteriore 50 mq. di superficie complessiva $Sc = Su + 60\% Snr$, arrotondata per difetto. Inoltre per ogni edificio con più di 3 unità abitative, dovrà essere ricavato un ulteriore posto auto, privato ad uso pubblico, in superficie direttamente accessibile dalla strada pubblica per ogni 250 mq. di S.u. complessiva dell'edificio. Tale superficie deve essere pavimentata in maniera diversa rispetto alla superficie pubblica.

b) per gli spazi di uso commerciale:

n. 1 posto auto privato ogni 30 mq di superficie lorda di pavimento;

n. 1 posto auto pubblico o di uso pubblico ogni 20 mq. di superficie lorda di pavimento.

Nel rispetto comunque delle quantità minime previste dall'art. 25 p. 2, L.R. 61/1985 e della L.R. 37/1999.

c) per gli spazi di uso alberghiero:

n. 1 posto auto privato ogni due posti letto convenzionali dichiarati; almeno il 30% dei posti auto deve essere realizzato in superficie;

n. 6 posti auto pubblici o di uso pubblico ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento destinata a bar o ristorante;

d) negli edifici a destinazione direzionale:

n. 1 posto auto privato ogni 30 mq. di superficie lorda di pavimento;

n. 1 posto auto pubblico o di uso pubblico ogni 20 mq. di superficie lorda di pavimento;

e) negli edifici a destinazione pubblica:

n. 1 posto auto privato ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;

n. 5 posti auto pubblici o di uso pubblico ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;

f) negli edifici a destinazione produttiva:

n. 1 posto auto privato ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;

per gli spazi nei quali viene esercitato il commercio al minuto, all'interno di edifici a destinazione produttiva, valgono le disposizioni del precedente punto b) (spazi ad uso commerciale);

In ogni caso qualora fosse impossibile reperire i posti auto necessari nei suoli di pertinenza, è consentito asservire allo scopo aree equivalenti, in altre posizioni e su proprietà diverse, purché non distanti più di m. 100 dall'intervento in oggetto.

La dotazione di standard a parcheggi può essere realizzata ~~attraverso autorimesse interrato,~~ con **modalità costruttive** sia di tipo tradizionale che utilizzando altri sistemi tecnologici.

In tutti gli interventi di nuova costruzione (compresa la sostituzione edilizia) va verificato il rispetto dello standard minimo fissato dall'art. 2 della legge 122/89, corrispondente alla dotazione di spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione.

Tutte le aree destinate a parcheggio dovranno essere opportunamente arredate e alberate e realizzate con materiali drenanti (escluso asfalto drenante).

q) Piazza pedonale

Spazio, di natura circondato da edifici, destinato prevalentemente all'uso pedonale e che dovrà essere pavimentato, alberato e attrezzato secondo la dimensione predeterminata.

Potrà assumere forma diversa da quella indicata nei grafici, fermo restando la quantità dimensionale definita.

r) Corte e/o cortili

Spazio scoperto determinato da insieme di costruzioni, con lo scopo primario di dar luce alle diverse parti degli edifici, spesso con la presenza di porticati e con eventuali sovrastanti loggiati sui lati ove sorgono gli edifici.

La corte di norma va sistemata a giardino e/o lastricato, il cui uso può essere pubblico o privato.

E' buona norma che al centro ci sia l'inserimento di un pozzo o di una fontana.

s) Piazza coperta

Spazio destinato all'uso pedonale la cui progettazione dovrà essere in armonia con l'edificato che la circonda o del quale essa stessa ne fa parte.

t) Altezze particolari

Indicano l'altezza che le nuove costruzioni e gli ampliamenti (in estensione o in sopraelevazione) dovranno rispettare.

u) Area di pertinenza

Indica lo spazio di pertinenza dell'edificio storico la cui sistemazione finale dovrà risultare secondo le indicazioni contenute nel P.R.G. o nella scheda "B" di progetto.

v) Accesso

Spazio destinato all'ingresso di pedoni e/o veicoli in una determinata proprietà.

La localizzazione planimetrica è da ritenere preferenziale ad altre soluzioni, tuttavia in caso di necessità, giustificata, l'accesso potrà essere spostato.

z) Verde d'arredo

Luogo deputato per la piantumazione di alberature il cui uso è quello di servizio complementare all'edificato storico di un luogo che si vuole riqualificare, o comunque di un luogo che per le sue caratteristiche è meritevole di tutela.

a.a) Siepi e vegetazione di schermatura

Spazio destinato alla piantumazione di arbusti (spinosi, di rovi, pruni ecc.) ed alberature con lo scopo di creare una barriera naturalistica tra l'edificato e l'area "aperta".

Nelle generalità degli interventi, la piantumazione di arbusti, siepi e alberature dovrà essere effettuata con essenze tipiche del luogo.

a.b) Viabilità di progetto

Indicativa delle relazioni che devono intercorrere tra zone diverse o all'interno di una singola zona; possono essere modificati i tracciati e le dimensioni; le viabilità non indicate potranno risultare private o condominiali.

Nella progettazione e realizzazione di elementi di carattere pubblico dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a favorire la mobilità delle persone fisicamente svantaggiate, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.P.R. n° 384 del 27 aprile 1978 - Legge n° 13 del 9 gennaio 1989 e successive modificazioni.

a.c) Area di pertinenza

Indica lo spazio in cui all'interno possono ricadere ambiti di progettazione unitaria, unità minima d'intervento e spazi scoperti.

Con gli interventi all'interno delle aree di pertinenza dovrà essere presentato il progetto di sistemazione delle aree scoperte, realizzabili per parti e riferendo l'intervento minimo all'ambito di almeno una progettazione unitaria.

In caso di più progettazioni unitarie, qualora si intervenga con tempi diversi, il primo progetto generale può essere modificato con uno analogo che tenga conto di quanto già concesso e/o autorizzato.

a.d) Unità d'intervento

Indica una parte di edificio al quale viene assegnata una categoria d'intervento specifica.

a.e) Spazio pubblico

Spazio riconducibile a piazza pedonale, verde pubblico, parcheggio e servizi in genere, da progettare e realizzare con gli interventi proposti.

Nota:

In sede di presentazione di richiesta di concessione e/o autorizzazione i perimetri di "Area di pertinenza, progettazione unitaria e unità minima d'intervento", potranno subire lievi modifiche giustificate da situazioni che fanno riferimento alla proprietà o a fatti ambientali non compiutamente considerati.

Tabelle grafiche richiamate nell'articolo:

Tabella **D**

Dimensione minime dei garage




Tabella **E**
Dimensioni minime dei posti macchina




Tabella F
Dimensioni minime degli spazi di manovra





Tabella **F**
Dimensioni minime degli spazi di manovra



Art. 14 - Tipologie edilizie

Gli elementi espressi nei grafici in scala 1:2000 sono indicativi per forme, dimensione ed ubicazione.

Dovranno in ogni caso essere mantenute nelle soluzioni architettoniche le tipologie rappresentate, anche se liberamente interpretabili; eventuali variazioni ai tipi edilizi, dovranno risultare da specifica analisi sulle componenti delle zone e delle aree limitrofe ed essere codificate, nel caso di strumento urbanistico attuativo, con lo strumento stesso.

Definizioni

a) Conseguente all'antica

Tipo edilizio le cui soluzioni formali e distributive dovranno ispirarsi, con particolare attenzione per gli allineamenti piano-altimetrici e per la prosecuzione di elementi caratterizzanti, alle preesistenze limitrofe;

sono ammesse interpretazioni ridisegni complessivi delle forme proposte dal P.R.G. in conseguenza di dettagliate analisi.

b) Isolata o unifamiliare

Tipo edilizio caratterizzato da una unità architettonica isolata.

c) Bifamiliare

Tipo edilizio caratterizzato da due unità ripetute o simili, orizzontali e/o sovrapposte, in tal caso sono intese come due unità edilizie.

d) Schiera

Tipo edilizio determinato da unità architettoniche ripetute e continue (anche parzialmente); è ammessa l'interruzione (minimo ml. 3,00) tra parti con pareti cieche e con minimo 4 unità.

e) In linea, a cortina, a corte

Tipo edilizio caratterizzato da una unità architettonica composta da più alloggi e/o altri usi, sviluppati su uno o più piani serviti da parti comuni.

f) Blocco

Tipi edilizi costituenti complessi anche polifunzionali (residenza, commercio, uffici) isolati o connessi ad altre tipologie.

g) Torre

Tipo edilizio caratterizzato da una unità architettonica composta da più alloggi e/o altri usi che si sviluppano in altezza.

h) Intervento coordinato

Tipo edilizio caratterizzato da unità architettoniche indipendenti dalle tipologie principali, da definire con elementi formali e di disegno urbano, tramite una progettazione unitaria.

i) Ballatoio

Tipo edilizio le cui singole camere o appartamenti sono disimpegnati da un balcone continuo esterno.

Art. 15 - Prescrizioni particolari

Qualora nelle tavole di P.R.G. sia presente apposito simbolo che indichi indagini particolari come: geologica, archeologica, storica, qualsiasi intervento previsto dal Piano stesso è soggetto a una preventiva analisi giustificativa sull'ammissibilità delle opere da eseguire.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PER LE ZONE E LE AREE

Art. 16 - Suddivisione del territorio

Il territorio comunale, secondo le indicazioni del P.R.G., è suddiviso in:

- | | | |
|---|----------------------|--|
| · | <i>zone A</i> | parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi. La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale. |
| · | <i>zone B</i> | parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale. |
| · | <i>zone C1 - C1e</i> | parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona B. La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale. |
| · | <i>zone C2</i> | parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o scarsamente edificate. La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale. |

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- | | | |
|---|---|--|
| · | <i>zone D1</i> | parti di territorio destinate ad insediamenti produttivi per impianti industriali o artigianali. |
| · | <i>zone D2</i> | parti di territorio destinate ad insediamenti commerciali, direzionali ed artigianato di servizio. |
| · | <i>zone D3</i> | parti di territorio destinate ad aggregazioni ricettive-alberghiere (D3.1) e ricettive sanitarie-beauty farm (D3.2). |
| · | <i>zone E</i> | parti di territorio destinate all'agricoltura.
Le zone E possono essere suddivise in più sottozone ai sensi della L.R. 24/85. |
| · | <i>aree per servizi residenziali</i> | a) aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
b) aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
c) aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti;
d) aree per parcheggi. |
| · | <i>aree per servizi per l'industria e l'artigianato</i> | a) aree per spazi a verde pubblico e/o a parcheggio;
b) aree per spazi pubblici e/o ad attività collettive; |
| · | <i>aree per servizi tecnologici e i cimiteri</i> | |
| · | <i>Fasce di rispetto – vincoli</i> | |
| · | <i>Aree a verde privato.</i> | |

Art. 17 - Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse nelle varie zone territoriali e negli edifici esistenti in tali zone, sono espressamente elencate negli specifici articoli delle presenti norme, o indicate nei grafici di progetto.

Le destinazioni possono essere limitate in quantità o qualità negli specifici articoli relativi alle singole zone omogenee e/o nei Repertori normativi.

a) Zone residenziali (Z.T.O. A - B - C1- C1.e - C2)

Oltre alle destinazioni residenziali e salvo diverse disposizioni date per le singole zone, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

negozi;
studi professionali, attività commerciali e direzionali;
magazzini e depositi commerciali (esclusi quelli all'ingrosso), limitatamente ai piani terreni o seminterrati;
laboratori per l'artigianato di servizio o artistico, limitatamente ai piani terreni;
autorimesse pubbliche e private;
alberghi, pensioni, cliniche, ristoranti, bar, ecc.;
banche uffici, studi professionali, agenzie, ecc.;
cinema, teatri, luoghi di svago, scuole di ballo, sport, ecc.;
attrezzature ed impianti pertinenti le zone residenziali: cabine elettriche, telefoniche, impianti tecnologici, ecc.;
attrezzature pubbliche o di interesse pubblico pertinenti gli insediamenti residenziali;
tutte quelle destinazioni d'uso che, a giudizio della C.E.C., siano ritenute compatibili con la destinazione d'uso residenziale.

Per i nuovi laboratori artigianali e per gli ampliamenti delle attività artigianali esistenti, il volume lordo non deve superare i mc. 1.000 e la superficie netta di pavimento non deve essere maggiore di mq. 251.

Le caratteristiche tipologiche e costruttive non devono contrastare con l'edilizia al contorno.

Sono escluse:

attività industriali e artigianali moleste od inquinanti oltre i limiti di legge;
attività insalubri di 1^a e 2^a classe, diverse dall'artigianato di servizio;
depositi all'aperto;
stalle, scuderie, allevamenti, ecc.;
nuove discoteche, sale da ballo, ecc.;
tutte quelle destinazioni che, a giudizio della C.E.C., possano comportare molestia ed essere in contrasto con il carattere residenziale della zona.

a) bis Z.T.O. D1s=speciali

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: commerciale, residenziale, direzionale.

b) Z.T.O. D1

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

attività artigianali ed industriali;
attività e impianti specifici connessi alla destinazione principale;
attrezzature di servizio ai complessi produttivi;
uffici, magazzini, depositi;
impianti tecnici;
casa del custode o del gestore nel limite quantitativo di mc. 500;
tutte le attrezzature pubbliche compatibili;
attività commerciali legate alla produzione effettuata dall'azienda;
attività commerciali in genere per un massimo del 20% della superficie copribile.

c) Z.T.O. D2

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

attività commerciali, direzionali e artigianato di servizio;
attività e impianti specifici connessi alla destinazione principale;
studi professionali e commerciali;
autorimesse;
casa del custode e/o del gestore nel limite quantitativo di mc. 500 dell'intero edificio;
tutte le attrezzature pubbliche compatibili.

d) Z.T.O. produttive D3

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

D3.1

attività ricettive;
attività e impianti specifici connessi alla destinazione principale;
attività direzionali, contenuti entro il limite del 25% del totale;
tutte le attrezzature pubbliche compatibili.

D3.2

attività ricettive sanitarie (beauty farm);
tutte le attrezzature pubbliche compatibili;
studi professionali, medici, etc.;
palestre, sale riunioni, attrezzature per riabilitazioni, alloggi ospiti, piscine, etc.

e) Z.T.O. agricole E

Si possono insediare, secondo le norme previste dai successivi articoli e conformemente alle definizioni di cui all'art. 2 della L.R. 24/1985:

case di abitazione per la conduzione del fondo;
annessi rustici costituiti da silos, depositi, ricoveri per macchine agricole a diretto uso dell'azienda, serbatoi idrici, costruzioni per la prima trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, allevamenti aziendali (stalle, porcilaie, scuderie, ricoveri, ecc.);
allevamenti intensivi;
infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderate, canali, opere di difesa idraulica e simili;
impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, acquedotti e simili;
attività agrituristiche, per operatori autorizzati ai sensi della L.R. 31/1986.

Sono comunque escluse le discariche e i depositi di materiali.

Art. 18 - Z.T.O. "A" - Centro storico

Zona definita nelle tavole di P.R.G. in armonia con i disposti della L.R. 80/80.

<ul style="list-style-type: none"> · <i>Destinazione d'uso:</i> 	<p>Art. 17 lettera a); per gli edifici con particolare valore di Bene storico - Architettonico - Ambientale vale quanto specificato all'art. 10, ulteriori indicazioni possono essere contenute nella apposite schede "B" di progetto, le quali se prescrittive prevalgono sulla generalità della norma.</p>
<ul style="list-style-type: none"> · <i>Interventi ammessi:</i> 	<p>quelli di cui alle schede "B" di progetto e/o a quanto indicato nelle tavole di P.R.G., in relazione a quanto disposto dagli art. 6, 7, 8, 9 e 9 bis del R.E.</p>
<ul style="list-style-type: none"> · <i>Indice di edificabilità fondiaria:</i> 	<p>secondo i riferimenti contenuti nel Repertorio Normativo. Nei lotti di dimensione superiore a 1000 mq. la superficie coperta non può superare il 25%</p>
<ul style="list-style-type: none"> · <i>Modalità d'intervento:</i> 	<p>In concessione diretta e/o con strumento attuativo, qualora questo sia individuato nella tav. di P.R.G.</p> <p>Gli strumenti attuativi possono essere: P.P., P.E.E.P. e P.d.R. qualora individuati nel P.R.G.. Nel caso di intervento con P.d.R. l'area si intende dichiarata degradata, ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78.</p> <p>Nel caso di aree con strumento attuativo approvato valgono le norme in esso contenute, e si intendono qui riportate fatto salvo quanto eventualmente modificato e contenuto nel "Repertorio Normativo".</p>
<ul style="list-style-type: none"> · <i>Altezze:</i> 	<p>per la nuova edificazione massimo 8,50, fatto salvo indicazioni diverse riportate nei repertori normativi;</p>
<ul style="list-style-type: none"> · <i>Distanza dalle strade:</i> 	<p>per la nuova edificazione sull'allineamento preconstituito o secondo individuazione planimetrica di P.R.G, qualora esistente con riferimento alla strada;</p>
<ul style="list-style-type: none"> · <i>Distanze dai confini:</i> 	<p>per la nuova edificazione minimo m. 5.00 o distanze diverse previo accordo tra le parti.</p>
<ul style="list-style-type: none"> · <i>Distanze dai fabbricati:</i> 	<p>per la nuova edificazione m. 10 tra pareti finestrate, in caso di pareti non finestrate secondo accordo tra le parti per distanze diverse.</p>
<ul style="list-style-type: none"> · <i>Edificazione esistente:</i> 	<p>Mantiene i parametri esistenti per gli interventi di cui agli art. 4, 5, 6, 7, e 9 bis del R.E.</p> <p>Relativamente all'art. 8 del R.E. è ammessa l'applicazione nel rispetto della normativa generale ed eventualmente a quanto evidenziato nelle tavole di Piano e/o nelle specifiche schede di Repertorio Normativo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> · <i>Superficie scoperta:</i> 	<p>deve essere sistemata a cortile pavimentato e/o giardino con alberatura.</p>

Art. 19 - Z.T.O. "B"

·	<i>Destinazione d'uso:</i>	Art. 17 lettera a); per gli edifici con particolare valore di bene storico - architettonico - ambientale vale quanto specificato all'art. 10, ulteriori indicazioni possono essere contenute nelle apposite schede "B" di progetto, le quali prevalgono sulle generalità della norma.
·	<i>Interventi ammessi:</i>	tutti quelli di cui agli art. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 9bis del R.E., fatto salvo comunque, quanto indicato dalle eventuali schede "B" di progetto, e quanto eventualmente riportato nelle tavole di piano. Riutilizzo dei corpi precari o aggiunti o delle superfetazioni, oggetto di condono edilizio di cui alla L.R. 47/85, mediante omogeneizzazione dell'edificio principale rispetto al volume globale esistente con ampliamento di cui al punto precedente. Tutti i corpi precari o aggiunti o superfetazioni non concessionate o non oggetto di condono edilizio e utilizzati secondo il presente punto, andranno demoliti senza ricostruzione.
·	<i>Indice di edificabilità fondiaria:</i>	secondo i riferimenti contenuti nel Repertorio Normativo. Nei lotti di dimensione superiore a 1000 mq. la superficie coperta non può superare il 25%
·	<i>Modalità d'intervento:</i>	in concessione diretta o con P. di R. se individuato nelle Tav. di P.R.G., in tal caso l'area si intende dichiarata degradata ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78
·	<i>Tipologia edilizia:</i>	conseguente a quella prevalente nella zona o secondo quanto indicato nelle tavole del P.R.G.
·	<i>Altezze:</i>	H massima m. 8,50.
·	<i>Distanza dalle strade:</i>	minimo m. 5,00 o secondo l'allineamento preconstituito o ancora a seguito di eventuale puntuale individuazione planimetrica.
·	<i>Distanze dai confini:</i>	minimo m. 5, o distanze diverse previo accordo tra le parti.
·	<i>Distanze dai fabbricati:</i>	minimo m. 10 tra pareti finestrate, in caso di pareti non finestrate secondo accordo tra le parti per distanze diverse.
·	<i>Edificazione esistente:</i>	Mantiene i parametri esistenti per gli interventi di cui agli art. 4, 5, 6, 7 e 9bis del R.E.
·	<i>Superficie scoperta:</i>	deve essere sistemata a cortile pavimentato e/o giardino con alberatura.

Art. 20 - Z.T.O. "C1"

· <i>Destinazione d'uso:</i>	Art. 17 lettera a); per gli edifici con particolare valore di bene storico - architettonico - ambientale vale quanto specificato all'art. 10, ulteriori indicazioni possono essere contenute nelle apposite schede "B" di progetto, le quali prevalgono sulle generalità della norma.
· <i>Interventi ammessi:</i>	tutti quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 9bis del R.E., fatto salvo comunque, quanto indicato dalle eventuali schede "B" di progetto e quanto eventualmente riportato nelle tavole di piano. Riutilizzo dei corpi precari o aggiunti o delle superfetazioni, oggetto di condono edilizio di cui alla L.R. 47/85, mediante omogeneizzazione dell'edificio principale rispetto al volume globale esistente con ampliamento di cui al punto precedente. Tutti i corpi precari o aggiunti o superfetazioni non concessionate o non oggetto di condono edilizio e utilizzati secondo il presente punto, andranno demoliti senza ricostruzione.
· <i>Indice di edificabilità fondiaria:</i>	secondo i riferimenti contenuti nel Repertorio Normativo. Nei lotti di dimensione superiore a 1000 mq. la superficie coperta non può superare il 25%
· <i>Modalità d'intervento:</i>	in concessione diretta o con P.d.R. se individuato nelle tavole di P.R.G. (vedi art. 6 bis)
· <i>Tipologia edilizia:</i>	conseguente a quella prevalente nella zona o secondo quanto indicato nelle tavole del P.R.G.
· <i>Altezze:</i>	H. massima 8.50, altezze diverse possono trovar riferimento nel Repertorio Normativo.
· <i>Distanza dalle strade:</i>	minimo m. 7,50;
· <i>Distanze dai confini:</i>	minimo m. 5, o distanze diverse previo accordo tra le parti.
· <i>Distanze dai fabbricati:</i>	minimo m. 10 tra pareti finestrate, in caso di pareti non finestrate secondo accordo tra le parti per distanze diverse.
· <i>Edificazione esistente:</i>	Mantiene i parametri esistenti per gli interventi di cui agli art. 4, 5, 6, 7 e 9bis del R.E.
· <i>Superficie scoperta:</i>	deve essere sistemata a giardino con alberatura.

Art. 21 - Z.T.O. "C1.e"

· <i>Destinazione d'uso:</i>	Art. 17 lettera a); per gli edifici con particolare valore di bene storico - architettonico - ambientale vale quanto specificato all'art. 10, ulteriori indicazioni possono essere contenute nelle apposite schede "B" di progetto, le quali prevalgono sulle generalità della norma.
------------------------------	---

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

· <i>Interventi ammessi:</i>	tutti quelli di cui agli art. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 9bis del R.E., fatto salvo comunque, quanto indicato dalle eventuali schede "B" di progetto e quanto eventualmente riportato nelle tavole di piano. Riutilizzo dei corpi precari o aggiunti o delle superfetazioni, oggetto di condono edilizio di cui alla L.R. 47/85, mediante omogeneizzazione dell'edificio principale rispetto al volume globale esistente con ampliamento di cui al punto precedente. Tutti i corpi precari o aggiunti o superfetazioni non concessionate o non oggetto di condono edilizio e utilizzati secondo il presente punto, andranno demoliti senza ricostruzione. · Per gli edifici residenziali costruiti ai sensi della L.R. 58/78 e 24/85 va fatto salvo il vincolo che ha consentito la loro edificazione. · Per la trasformazione di annessi rustici in destinazioni d'uso compatibili con la zona, il rilascio della concessione è subordinato alla trascrizione di un vincolo che vieti la sua ricostruzione in zona agricola.
· <i>Indice di edificabilità fondiaria:</i>	secondo i riferimenti contenuti nel Repertorio Normativo. Nei lotti di dimensione superiore a 1000 mq. la superficie coperta non può superare il 25%
· <i>Modalità d'intervento:</i>	in concessione diretta.
· <i>Tipologia edilizia:</i>	conseguente a quella prevalente nella zona o secondo quanto indicato nelle tavole del P.R.G.
· <i>Altezze:</i>	H. massima 7.50, altezze diverse possono trovar riferimento nel Repertorio Normativo.
· <i>Distanza dalle strade:</i>	minimo m. 7,50;
· <i>Distanze dai confini:</i>	minimo m. 5, o distanze diverse previo accordo tra le parti.
· <i>Distanze dai fabbricati:</i>	minimo m. 10 tra pareti finestrate, in caso di pareti non finestrate secondo accordo tra le parti per distanze diverse.
· <i>Edificazione esistente:</i>	Mantiene i parametri esistenti per gli interventi di cui agli art. 4, 5, 6, 7 e 9bis del R.E.
· <i>Superficie scoperta:</i>	deve essere sistemata a giardino con alberatura e/o orto. .

Art. 22 - Z.T.O. "C2"

· <i>Destinazione d'uso:</i>	Art. 17 lettera a); per gli edifici con particolare valore di bene storico - architettonico - ambientale vale quanto specificato all'art. 10, ulteriori indicazioni possono essere contenute nelle apposite schede "B" di progetto, le quali prevalgono sulle generalità della norma.
· <i>Interventi ammessi:</i>	tutti quelli di cui agli art. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 9bis del R.E., fatto salvo comunque, quanto indicato dalle eventuali schede "B" di progetto e quanto eventualmente riportato nelle tavole di piano.
· <i>Indice di edificabilità</i>	secondo i riferimenti contenuti nel Repertorio Normativo.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

territoriale:

- *Modalità d'intervento:* edificazione subordinata all'esistenza di uno strumento urbanistico attuativo.
E' ammessa la compensazione dei volumi.
Nello strumento attuativo devono essere presenti le aree per servizi nella quantità minima prevista dalla legislazione vigente.
Le aree a servizi possono fare riferimento anche a quelle già individuate dal P.R.G. per gli usi primari e/o secondari, purché inserite in un ambito territoriale appositamente deliberato dal Consiglio Comunale o in diretta attuazione di un perimetro inserito nel P.R.G.
(vedi art. 6 bis)
- *Tipologia edilizia:* secondo le indicazioni riportate nelle tavole di P.R.G.; in caso di mancanza le tipologie da osservare sono quelle delle aree limitrofe.
- *Altezze:* H. massima 9.50, altezze diverse possono trovar riferimento nel Repertorio Normativo e prevalgono sulle Norme Generali.
- *Distanza dalle strade:* secondo le indicazioni di cui all'art. 9 del D.l. 1444/68.
- *Distanze dai confini:* minimo m. 5,00 dai confini dell'area di intervento.
- *Distanze dai fabbricati:* minimo m. 10 tra pareti finestrate. Distanze diverse sono ammesse in presenza di un Piano Attuativo Pubblico o di un P.d.L. convenzionato con previsioni planivolumetriche.
- *Edificazione esistente:* Mantiene i parametri esistenti per gli interventi di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 del R.E.
- *Superficie scoperta:* deve essere sistemata a giardino con alberatura

Art. 23 - Z.T.O. "D1" (D1 = di completamento), "D1.e" (D1e = di espansione)

- *Destinazione d'uso:* Art. 17 lettera b), per gli edifici con particolare valore di Bene storico - Architettonico - Ambientale vale quanto specificato all'art. 10, ulteriori indicazioni possono essere contenute nella apposite schede "B" di progetto, le quali prevalgono sulla generalità della norma.
- *Interventi ammessi:* tutti quelli di cui agli art. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 9bis del R.E., fatto salvo, comunque, quanto indicato dalle eventuali schede "B" di progetto, e quanto eventualmente riportato nelle tavole di Piano.
- *Rapporto di copertura:* 50% della superficie del lotto edificabile.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Modalità d'intervento:</i> 	<p>a) Nelle zone "D1" di completamento, "D1.e" e D1/A la nuova edificazione è subordinata allo SUA.</p> <p>Nello strumento attuativo devono essere presenti le aree per servizi nella quantità minima prevista dalla legislazione vigente.</p> <p>Le aree a servizi possono fare riferimento anche a quelle già individuate dal P.R.G. per gli usi primari e/o secondari, purché inserite in un ambito territoriale appositamente deliberato dal Consiglio Comunale o in diretta attuazione di un perimetro già inserito nel P.R.G.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tipologia edilizia:</i> 	<p>Secondo le indicazioni riportate nelle tavole di P.R.G., in caso di mancanza, le tipologie da osservare sono quelle delle aree limitrofe e comunque secondo le esigenze produttive.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Altezze:</i> 	<p>H. massima m. 10,00; altezze diverse possono trovar riferimento nel repertorio normativo o, per le aree di espansione, in presenza di un Piano Attuativo Pubblico o di un P.d.L. convenzionato, con previsioni planivolumetriche.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Distanza dalle strade:</i> 	<p>Minimo m. 7,50 e distanze maggiori in funzione della larghezza della strada, secondo le indicazioni di cui all'art. 9 del D.I. 1444/68.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Distanze dai confini:</i> 	<p>Minimo m. 5,00 dai confini dell'area d'intervento.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Distanze fabbricati:</i> 	<p>Minimo m. 10,00 tra pareti finestrate.</p> <p>Distanze diverse sono ammesse in presenza, ove previsto, di un Piano Attuativo Pubblico o di un P.d.L. convenzionato, con previsioni planivolumetriche.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Edificazione esistente:</i> 	<p>Mantiene i parametri esistenti per gli interventi di cui agli art. 4, 5, 6, 7 e 9bis del R.E.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Superficie scoperta:</i> 	<p>Deve essere sistemata a parcheggio e a verde con alberature.</p>

Art. 23bis - Z.T.O. "D1s" speciali (Attività produttive da bloccare)

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Destinazione d'uso:</i> 	<p>Residenziale, commerciale, direzionale</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interventi ammessi:</i> 	<p>tutti quelli di cui agli art. 4, 5, 6, 7, 8, 9</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Indice di edificabilità territoriale:</i> 	<p>mc/mq 1,5 max.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Modalità d'intervento:</i> 	<p>mediante strumento attuativo di iniziativa pubblica</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tipologia edilizia:</i> 	<p>le tipologie da osservare sono quelle delle aree limitrofe</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Altezze:</i> 	<p>H. max 9,50</p>

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

· <i>Distanza dalle strade:</i>	Minimo m. 7,50 e distanze maggiori in funzione della larghezza della strada, secondo le indicazioni di cui all'art. 9 del D.I. 1444/68.
· <i>Distanze dai confini:</i>	Minimo m. 5,00 dai confini dell'area d'intervento.
· <i>Distanze fabbricati:</i>	Minimo m. 10,00 tra pareti finestrate.
· <i>Edificazione esistente:</i>	Mantiene i parametri esistenti per gli interventi di cui agli art. 4, 5, 6, 7 del R.E.
· <i>Superficie scoperta:</i>	Deve essere sistemata a parcheggio e a verde con alberature.

Art. 24 - Z.T.O. "D2"

· <i>Destinazione d'uso:</i>	Art. 17 lettera c); per gli edifici con particolare valore di Bene storico - Architettonico - Ambientale vale quanto specificato all'art. 10, ulteriori indicazioni possono essere contenute nella apposite schede "B" di progetto, le quali prevalgono sulla generalità della norma.
· <i>Interventi ammessi:</i>	tutti quelli di cui agli art. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 9bis del R.E., fatto salvo, comunque, quanto indicato dalle eventuali schede "B" di progetto, e quanto eventualmente riportato nelle tavole di Piano.
· <i>Rapporto di copertura:</i>	50% della superficie del lotto edificabile.
· <i>Modalità d'intervento:</i>	La nuova edificazione è subordinata a SUA.
· <i>Tipologia edilizia:</i>	Secondo le indicazioni riportate nelle tavole di P.R.G., in caso di mancanza le tipologie da osservare sono quelle delle aree limitrofe e comunque secondo le esigenze produttive.
· <i>Altezze:</i>	H. massima m. 10,50; altezze diverse possono trovar riferimento nel repertorio normativo, sono fatte salve comunque le altezze esistenti.
· <i>Piani ammissibili:</i>	n° 3 massimo, sono fatti salvi comunque il n° dei piani esistenti eventualmente superiori al n° 3.
· <i>Distanza dalle strade:</i>	Minimo m. 7,50 e distanze maggiori in funzione della larghezza della strada, secondo le indicazioni di cui all'art. 9 del D.I. 1444/68.
· <i>Distanze dai confini:</i>	Minimo m. 5,00 dai confini dell'area d'intervento.
· <i>Distanze fabbricati:</i>	Minimo m. 10,00 tra pareti finestrate.
· <i>Edificazione esistente:</i>	Mantiene i parametri esistenti per gli interventi di cui agli art. 4, 5, 6, 7 e 9 bis del R.E.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- *Superficie scoperta:* Deve essere sistemata a parcheggio e a verde con alberature.

Art. 25 - Z.T.O. "D3"**Zona D3.1**

- *Destinazione d'uso:* Art. 17 lettera d); per gli edifici con particolare valore di Bene storico - Architettonico - Ambientale vale quanto specificato all'art. 10, ulteriori indicazioni possono essere contenute nella apposite schede "B" di progetto, le quali prevalgono sulla generalità della norma.
- *Interventi ammessi:* tutti quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 9bis del R.E., fatto salvo, comunque, quanto indicato dalle eventuali schede "B" di progetto, e quanto eventualmente riportato nelle tavole di Piano.
- *Rapporto di copertura:* 20 % della superficie del lotto edificabile.
- *Modalità d'intervento:* L'edificazione è subordinata a SUA.
- *Tipologia edilizia:* Secondo le indicazioni riportate nelle tavole di P.R.G.; in caso di mancanza le tipologie da osservare sono quelle delle aree limitrofe e comunque secondo le esigenze delle attività.
- *Altezze:* H. massima m. 15,00; altezze diverse possono trovar riferimento nel repertorio normativo.
- *Piani fuori terra ammissibili:* Massimo 3.
- *Distanza dalle strade:* Minimo m. 10,00.
- *Distanze dai confini:* Minimo m. 5,00 dai confini dell'area d'intervento.
- *Distanze fabbricati:* Minimo m. 10,00 tra pareti finestrate.
- *Edificazione esistente:* Mantiene i parametri esistenti per gli interventi di cui agli art. 4, 5, 6, 7 e 9bis del R.E.
- *Superficie scoperta:* Deve essere sistemata a parcheggio e a giardino con alberature.

Zona D3.2

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

· <i>Destinazione d'uso:</i>	Art. 17 lettera d); per gli edifici con particolare valore di Bene storico - Architettonico - Ambientale vale quanto specificato all'art. 10, ulteriori indicazioni possono essere contenute nella apposite schede "B" di progetto, le quali prevalgono sulla generalità della norma.
· <i>Interventi ammessi:</i>	tutti quelli di cui agli art. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 9bis del R.E., fatto salvo, comunque, quanto indicato dalle eventuali schede "B" di progetto, e quanto eventualmente riportato nelle tavole di Piano.
· <i>Rapporto di copertura:</i>	30 % della superficie del lotto edificabile.
· <i>Indice di edificabilità territoriale</i>	0,5 mc/mq
· <i>Modalità d'intervento:</i>	con strumento attuativo.
· <i>Tipologia edilizia:</i>	Secondo le indicazioni riportate nelle tavole di P.R.G.; in caso di mancanza le tipologie da osservare sono quelle delle aree limitrofe e comunque secondo le esigenze delle attività.
· <i>Altezze:</i>	H. massima m. 15,00; altezze diverse possono trovar riferimento nel repertorio normativo.
· <i>Piani fuori terra ammissibili:</i>	Massimo 2.
· <i>Distanza dalle strade:</i>	Minimo m. 10,00.
· <i>Distanze dai confini:</i>	Minimo di m. 10,00.
· <i>Distanze fabbricati:</i>	Minimo m. 10,00 tra pareti finestrate.
· <i>Edificazione esistente:</i>	Mantiene i parametri esistenti per gli interventi di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 9bis del R.E.
· <i>Superficie scoperta:</i>	Deve essere sistemata a parcheggio e a giardino con alberature. Ogni intervento edilizio dovrà provvedere al mantenimento (o eventuale spostamento) delle essenze pregiate oggi a dimora. E' ammessa la costruzione di autorimesse sotterranee.
· <i>Altre destinazioni d'uso ammesse</i>	La residenza nella quantità volumetrica non superiore all'esistente.

Art. 26 - Zone "E", generalità**A - Definizioni**

Relativamente all'applicazione dei disposti della L.R. 24/85 ed in armonia con i contenuti della D.G.R. n. 7949/89, si esplicitano le seguenti definizioni.

- a) **Fondo rustico:** l'insieme dei terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui, costituenti una stessa azienda e inscrivibili, sia pure parzialmente, in un cerchio di m. 4.000 di diametro.
- b) **Azienda agricola vitale:** il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di una impresa agricola sul fondo rustico avente una superficie complessiva almeno pari a quella minima, come definita dall'art. 3 della L.R. 24/85 e dal punto i) delle presenti definizioni.
- c) **Casa di abitazione:** il complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla residenza della famiglia rurale e degli addetti dell'azienda agricola.
- d) **Annessi rustici:** il complesso delle strutture edilizie organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola ad esso collegata, anche a carattere associativo, ivi comprendendo gli allevamenti di cui al punto e) ed f) delle presenti definizioni, e gli impianti di acquacoltura diversi da quelli di cui al successivo punto l).
- e) **Allevamenti zootecnici a carattere familiare:** gli allevamenti caratterizzati da una presenza media non superiore a 100 capi avicunicoli, 5 suini, 10 ovicaprini, 5 bovini e 5 equini. Tali allevamenti sono equiparati agli annessi rustici, per cui varranno gli indici stereometrici degli annessi rustici.
- f) **Allevamenti zootecnici non intensivi** (corrispondenti agli insediamenti "civili" nella definizione data dalla D.G.R. n°7949/89): gli allevamenti, ad esclusione di quelli a carattere familiare di cui al punto e) delle presenti definizioni, dove risultano verificate le seguenti condizioni:
- viene praticato l'allevamento di animali di specie equina, ovicaprina, avicunicola o bovina;
 - il peso vivo animale, per ettaro di superficie aziendale, è entro i limiti di 40 q.li per ettaro;
 - esiste connessione fra l'allevamento e l'azienda agricola;
 - le dimensioni assolute sono entro i limiti degli equivalente in peso di 150 U.C.G.B.¹;
 - i fabbricati per allevamenti zootecnici non intensivi sono equiparati agli annessi rustici, per cui varranno gli indici stereometrici degli annessi stessi.
- g) **Allevamenti zootecnici intensivi** (definiti insediamenti produttivi nella D.G.R. 7949/89): il complesso di strutture edilizie ed impianti a ciò organizzati in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad uno specifico fondo agricolo. Trattasi di allevamenti (ad esclusione di quelli di cui al punti e) ed f) delle presenti definizioni), dove risultano verificate le seguenti condizioni:
- il peso vivo animale, per ettaro di superficie aziendale in proprietà, è superiore ai 40 q.li;
 - il peso vivo animale, per ettaro di superficie aziendale in proprietà, può essere anche inferiore ai 40 q.li, purché non esiste connessione fra l'allevamento e l'azienda agricola;
 - le dimensioni assolute sono superiore alle 150 U.C.G.B. (specie bovine) con connessione con il fondo;
 - le dimensioni assolute sono superiori a 75 U.C.G.B. (per i bovini) senza connessione con il fondo;
 - gli allevamenti di suini sono sempre classificati insediamenti produttivi.

1

U.C.G.B. - Unità di Capo Grosso Bovino, pari a 600 kg di peso vivo. La D.G.R. 7949/89 non fornisce indicazioni riguardo agli allevamenti ovicaprini ed equini, per i quali è normalmente verificata una condizione di connessione con l'azienda agricola. Allo scopo di consentire una valutazione anche per tali allevamenti, è stata definita una unità di misura (U.C.G.), ripresa dalla U.C.G.B. introdotta dalla citata D.G.R. 7949/89.

- h) **Aggregato abitativo:** il complesso degli edifici al servizio del fondo, dotati di unico accesso e costituiti da abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione funzionale ed inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di 100 m. nelle zone di pianura.
- i) **Superficie minima del fondo rustico:** ai fini della determinazione della possibilità di edificazione di case di abitazione, le superficie minime del fondo rustico (unità produttiva agricola), in rapporto alla qualità delle singole colture, sono quelle definite dall'art. 3 della L.R. n. 24/85 ed eventualmente da quanto stabilito dalle specifiche norme delle sotto zone agricole.
- j) **Serre fisse:** complesso di strutture edilizie finalizzate alla protezione e forzata delle colture; esse possono essere con o senza strutture murarie fuori terra.
- k) **Serre mobili:** complesso di tunnel stagionali di protezione per la forzata delle colture, prive di qualsivoglia struttura muraria fissa di ancoraggio al terreno, salvo le indispensabili controventature.
- l) **Impianti di acquacoltura:** sono il complesso di strutture organizzate per la produzione ittica, non collegati con nesso funzionale ad uno specifico fondo rustico.
- m) **Valli da pesca:** complesso di strutture organizzate per la produzione ittica, collegate con nesso funzionale ad uno specifico ambito acqueo.

EDIFICATO ESISTENTE

B - Fabbricati residenziali

Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data del 23/03/1985 estendono di fatto sul terreno appartenente allo stesso proprietario alla stessa data, un vincolo di non edificazione pari alla superficie minima fondiaria necessaria alla loro edificazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/85 e della lettera A - *Definizioni*, punto i) delle presenti norme.

L'obbligo di mantenere tale vincolo deve essere assunto, da parte del richiedente la concessione edilizia, per gli interventi sugli edifici abitativi esistenti (che prevedono il cambio della destinazione d'uso o l'aumento del volume) con atto trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari, a favore del Comune, a carico del fondo, fino alla superficie minima necessaria alla loro costruzione, ovvero a tutta la superficie disponibile, qualora questa sia inferiore a quella minima richiesta.

La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od annulla il vincolo.

Sui fabbricati residenziali esistenti, anche se non funzionali alla conduzione del fondo, con esclusione degli edifici individuati e censiti con la scheda "B" di progetto, sono sempre ammessi gli interventi di cui agli art. 4, 5, 6 e 7 del R.E., nonché gli altri interventi consentiti secondo le norme di sottozona in cui ricadono gli stessi.

Per gli edifici censiti con la scheda "B" di progetto, sono ammessi gli interventi indicati nella scheda stessa e quelli dell'art. 10 delle presenti norme; ove comunque gli interventi assicurino un miglioramento delle condizioni igieniche di abitabilità e/o agibilità, sentito il parere consultivo dell'U.L.S.S., potranno essere mantenute le altezze dei locali, nonché i parametri di aeroilluminazione esistenti, anche se difforni da quelli fissati nel vigente R.E.

C - Annessi rustici, allevamenti zootecnici intensivi

Nei fabbricati esistenti destinati ad annessi rustici o ad allevamenti, sono ammessi i seguenti interventi:

per quelli censiti con le schede "B" di progetto, sono ammessi gli interventi definiti dalle schede stesse e nel rispetto dell'art. 10 delle presenti norme;

per quelli non censiti con la scheda "B" di progetto, sono ammessi gli interventi di cui agli art. 4, 5, 6 e 7 del R.E.

Gli allevamenti intensivi esistenti generano sui terreni circostanti un vincolo di inedificabilità, così come determinato dalla legislazione vigente.

La riduzione dell'allevamento riduce automaticamente i vincoli di cui alla D.G.R. 7949/89.

Per gli edifici con destinazione d'uso diversa da quella del presente punto e precedente punto B, sono sempre ammessi gli interventi di cui agli artt. 4 e 5 del R.E.

NUOVA EDIFICAZIONE

D – Residenza

Nuove case d'abitazione

L'edificazione di nuove case d'abitazione nelle zone agricole è concessa alle condizioni delle presenti norme e nel rispetto delle norme relative a ciascuna sottozona.

Il progetto edilizio dovrà essere accompagnato da una relazione asseverata, a firma di un tecnico agrario o da un professionista competente in materia di costruzioni rurali e di aziende ed industrie agricole, regolarmente iscritto all'ordine professionale di appartenenza, che dimostri la necessità dell'abitazione per l'imprenditore agricolo, i coadiuvanti o i dipendenti dell'azienda agricola in funzione della conduzione aziendale. La stessa relazione dovrà pertanto contenere la dimostrazione che l'azienda interessata dall'edificazione dispone della superficie minima, così come definita all'art. 3 della L.R. 24/85 e della lettera A - *Definizioni*, punto i) del presente articolo e che tale superficie, se proveniente da frazionamenti di terreni di altro fondo, non ha concorso alla formazione della superficie minima per la costruzione di una preesistente abitazione rurale.

Nella relazione asseverata dovrà essere dichiarata l'identità fiscale dell'azienda (Partita I.V.A.) e prodotta copia della scheda anagrafica depositata presso il competente Ispettorato Regionale dell'Agricoltura (o documento equipollente, nel caso in cui la normativa regionale, relativamente a quest'ultimo documento, subisse delle variazioni).

La qualifica di imprenditore agricolo, singolo o associato, come definita dall'art. 2135 del Codice Civile, deve risultare dall'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., come previsto all'art. 8 punto 4) della L. 29/12/1993 n° 590.

Fino alla definitiva istituzione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio la qualifica può essere dimostrata attraverso autocertificazione.

Detta autocertificazione dovrà essere sostituita dalla certificazione del Registro delle Imprese entro sei mesi dall'istituzione del medesimo, per le verifiche comunali conseguenti. Il fondo rustico può essere costituito da terreni in proprietà o in affitto, risultanti da contratto registrato anteriormente alla data della domanda di concessione edilizia e di durata almeno decennale.

Nell'ipotesi che alla formazione della superficie minima dell'azienda, necessaria per l'edificazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/85 e della lettera A - *Definizioni*, punto i) del presente articolo, concorrano superfici condotte in affitto, deve essere prodotto il preventivo assenso del proprietario, risultante da atto trascritto o il parere tecnico emesso dal competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura, ai sensi dell'art. 16 della L. 203/82.

La relazione dovrà inoltre contenere gli elementi atti a dimostrare l'impossibilità di soddisfare le esigenze abitative del richiedente con altra abitazione di sua proprietà o attraverso il riuso di fabbricati residenziali o annessi rustici esistenti nel fondo non più funzionali alla conduzione del fondo stesso e di proprietà della stessa Ditta. In quest'ultimo caso la relazione dovrà essere di un agronomo.

Le nuove costruzioni dovranno essere realizzate nel rispetto delle distanze dalle strade prescritte dalle leggi vigenti, ubicate in aree contigue ad edifici esistenti e comunque a distanza non superiore ad un raggio di 100 m. dagli stessi. Dovrà inoltre essere privilegiata l'utilizzazione dell'accesso al fondo, se esistente, ciò al fine di garantire la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo; qualora però entro tale raggio non siano presenti edifici, la nuova edificazione dovrà sorgere oltre la fascia di rispetto stradale e dentro una profondità non superiore a 30 m. dal limite di inedificabilità dovuto a tale rispetto; comunque dovrà essere privilegiata l'utilizzazione dell'accesso al fondo, se esistente.

Per gli edifici residenziale esistenti e di nuova costruzione con caratteristiche tipologiche dell'edificio rurale, non sono considerati ai fini del calcolo dei volumi i porticati fino ad una profondità massima di ml. 4,00 e con una dimensione massima di 1/4 della superficie coperta, balconi o logge con due o tre lati chiusi per una profondità massima di ml. 1,50.

Prima del rilascio della concessione edilizia per le abitazioni realizzate ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/85, deve essere istituito un vincolo di destinazione d'uso e di "non edificazione", a cura e spese del richiedente, trascritto nei Registri Immobiliari sul fondo di pertinenza dell'edificio richiesto secondo i limiti fissati dall'art. 3 della L.R. 24/1985.

Per le abitazioni costruite ai sensi dell'art. 6, dodicesimo comma della L.R. 24/85, prima del rilascio della concessione edilizia, dovrà essere istituito un vincolo di destinazione d'uso, da trascrivere a cura e spese del richiedente sui registri immobiliari, fino alla variazione dello strumento urbanistico della zona.

Ampliamento e ristrutturazione di case di abitazione

L'ampliamento e la ristrutturazione di case di abitazione, diverse da quelle regolamentate dalla scheda "B", nelle zone agricole, è concessa nel rispetto delle norme relative ad ogni sottozona.

E - Aree circostanti gli edifici abitativi

Nelle sottozone agricole, nelle aree ove insistono edifici abitativi e comunque ad una distanza non superiore ad un raggio di 50 m. dagli stessi, è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive private, a servizio della singola specifica abitazione e/o dell'agriturismo, quali ad esempio: campo da bocce, tennis e piscina e simili di tipo familiare, nel rispetto della morfologia del sito e senza consistenti movimenti di terra.

Tali attrezzature, da realizzarsi ad uso esclusivo della residenza, non possono divenire Club o Circoli privati, né essere utilizzate da Associazioni né da pubblico pagante o abbonato; esse devono essere realizzate nel rispetto dell'ambiente circostante e schermate da barriere vegetali, inoltre, per le piscine non sono ammessi i rivestimenti e coloriture in colore contrastante con l'ambiente in cui si inseriscono.

L'area finitima all'edificio abitativo va opportunamente sistemata a orto, giardino, verde d'arredo, ecc.

F - Annessi rustici

Nuovi annessi rustici

La costruzione di nuovi annessi rustici così come definiti al punto d) della lettera A - *Definizioni* del presente articolo, è ammessa secondo le norme relative a ciascuna sottozona ed a condizione che: l'annesso rustico sia organicamente ordinato alla funzione produttiva di un'azienda agricola di cui sia dimostrata l'esistenza mediante la sua identificazione fiscale (possesso di Partita I.V.A.), la scheda anagrafica depositata presso il competente Ispettorato Regionale dell'Agricoltura o documento equipollente nel caso di modiche della normativa regionale;

l'annesso rustico sia in connessione con l'azienda agricola;

l'annesso rustico possieda i requisiti di necessità per un miglioramento fondiario così come definiti dalla dottrina economico-estimativa;

l'annesso rustico possieda i requisiti tecnici in relazione agli scopi per cui viene realizzato.

Quanto sopra deve essere evidenziato da una relazione tecnica, asseverata a firma di un tecnico agrario o da un professionista competente in materia di costruzioni rurali, e di azienda ed industrie agricole, regolarmente iscritto all'ordine professionale di appartenenza, da allegare alla domanda di concessione edilizia.

La costruzione di nuovi annessi rustici è ammessa nel rispetto dei parametri indicati per ciascuna sottozona.

Il fondo rustico può essere costituito da terreni in proprietà od in affitto, risultante da contratto registrato anteriormente alla data di domanda di concessione edilizia, e di durata almeno decennale.

I manufatti senza copertura per l'insilaggio, stoccaggio e conservazione dei prodotti agricoli non concorrono alla formazione della superficie coperta.

Il rilascio della concessione edilizia è soggetto alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari fino alla variazione dello strumento urbanistico della zona.

Eventuali abbattimenti parziali o totali dell'edificio riducono proporzionalmente od eliminano il vincolo.

Ampliamenti e ristrutturazioni di annessi rustici

L'ampliamento e la ristrutturazione di annessi rustici, diversi da quelli regolamentati dalla scheda "B", nelle zone agricole è concessa nel rispetto delle norme relative ad ogni sottozona.

G - Allevamenti zootecnici a carattere familiare

La costruzione di nuovi allevamenti e/o l'ampliamento di quelli esistenti a carattere familiare, così come definiti al punto A) lettera e - *Definizioni* del presente articolo che li equipara agli annessi rustici, è ammessa secondo le norme relative a ciascuna sottozona, nel rispetto delle distanze definite per gli annessi rustici.

Per i nuovi allevamenti a carattere familiare non è ammessa l'edificazione in aderenza con le abitazioni.

Il rilascio della concessione edilizia è soggetto alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari fino alla variazione dello strumento urbanistico della zona.

H - Allevamenti zootecnici non intensivi

La costruzione di nuovi allevamenti zootecnici non intensivi, e/o l'ampliamento di quelli esistenti, così come definiti al punto f) della lettera A - *Definizioni* del presente articolo, ossia costruzioni equiparate agli annessi rustici, è ammessa secondo le norme relative a ciascuna sottozona.

Devono essere rispettate, in ogni caso, le condizioni elencate nel punto F del presente articolo. La rispondenza a tali condizioni, unitamente alla classificazione dell'allevamento, deve essere evidenziata da una relazione tecnica asseverata, a firma di un tecnico agrario iscritto all'ordine professionale di appartenenza, da allegare alla domanda di concessione edilizia. Il rilascio della concessione edilizia è

soggetto alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari fino alla variazione dello strumento urbanistico della zona.

I - Allevamenti zootecnici intensivi

Nell'edificazione di fabbricati ad uso allevamento zootecnico intensivo, e/o nell'ampliamento di quelli esistenti, come definiti al punto g) della lettera A - *Definizioni* del presente articolo, devono essere rispettate le distanze (dai confini di proprietà, dalle zone territoriali omogenee A, B, C, F, dalle case sparse e dai nuclei ISTAT) previste dal D.G.R. 7949/89 ed eventuali sue modifiche ed integrazioni.

L'edificazione degli allevamenti nelle fasce od aree di rispetto e di tutela, dove ammessa, dovrà seguire le prescrizioni indicate dalle norme delle stesse fasce od aree di rispetto, ed è soggetta al parere preventivo degli organi competenti in materia.

Ad ogni progetto di fabbricati per allevamento zootecnico intensivo deve essere allegata una relazione asseverata, a firma di un agronomo iscritto all'ordine professionale, finalizzata alla classificazione dell'allevamento.

La costruzione di allevamenti zootecnici intensivi (insediamenti produttivi secondo la D.G.R. 7949/89) e l'ampliamento degli esistenti, è ammessa esclusivamente nelle zone E2, nei limiti del rapporto di copertura indicato nell'articolo specifico di sottozona. L'area di pertinenza deve essere individuata e la superficie dichiarata al momento della presentazione del progetto. Prima del rilascio della concessione edilizia dovrà essere trascritto sui registri immobiliari, a cura e spese del richiedente, il vincolo di destinazione d'uso fino alla variazione dello strumento urbanistico.

L - Strutture per lo stoccaggio dei reflui e trattamento dei rifiuti

Le strutture edilizie necessarie allo stoccaggio delle deiezioni e dei reflui zootecnici sono da considerarsi pertinenze dell'allevamento stesso e devono essere realizzate in conformità alle norme igienico-sanitarie in materia e comunque a distanza non inferiore a 10,00 m. dai fabbricati residenti in proprietà e m. 30 da quelli in proprietà di terzi.

Il progetto per l'impianto di trattamento dei reflui zootecnici dovrà ottenere la preventiva approvazione degli organi competenti in materia.

La costruzione o l'ampliamento di tali strutture dovrà avvenire nel rispetto della qualità dell'ambiente, e con l'adozione di tutti gli accorgimenti (possibili piantumazioni, localizzazione dell'intervento) atti a limitare l'impatto sul territorio.

M - Impianti di acquacoltura

Gli impianti di acquacoltura sono ammessi esclusivamente nelle sottozone E2 e soltanto se vengono realizzati con sistemi costruttivi che ne garantiscano la assoluta impermeabilità.

Gli impianti di acquacoltura debbono distare almeno 10 metri dai confini di proprietà, salvo maggiori distanze stabilite dalla specifica normativa in materia.

N – Serre

Possono essere:

- a) serre fisse, senza strutture murarie fuori terra. Sono equiparate a tutti gli effetti agli altri annessi rustici, senza il limite del rapporto di copertura e sono ammesse secondo le norme relative a ciascuna sottozona;
- b) serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra. Sono ammesse esclusivamente nella sottozona E2.1. L'area di pertinenza deve essere individuata e la superficie dichiarata al momento della presentazione del progetto;
- c) serre mobili prive di strutture murarie, purché volte esclusivamente alla protezione o forzatura delle colture, possono essere installate ai sensi dell'11° comma dell'art. 6 della Legge 24/85, senza l'obbligo di concessione o autorizzazione edilizia e senza i limiti di rapporto di copertura, fermo restando che nelle aree vincolate ai sensi della L. 1497/39 e L. 431/85 anche l'installazione delle serre mobili è soggetta ad autorizzazione secondo la normativa vigente.

O – Recinzioni

La costruzione delle recinzioni lungo le strade pubbliche è soggetta al rispetto delle norme del Codice Stradale.

La costruzione di recinzioni in corrispondenza di corti ed edifici censiti con scheda "B" dovrà essere in armonia con il bene storico: lungo le strade vicinali dovranno consentire una larghezza di piano viabile, comprese eventuali cunette, di almeno 3,00 m; lungo i sentieri e percorsi ciclabili, le recinzioni dovranno consentire una larghezza del piano calpestabile di almeno 2,00 m.

Le recinzioni possono essere costituite da:

- reti metalliche eventualmente plastificate, su muretti sporgenti da terra non più di 30 cm. e di altezza complessiva fino a 1,50 m. per le aree di pertinenza dell'edificio;
- cancellate metalliche a disegno semplice, su muretti non più alti di 30 cm. e con una altezza massima di 1,50 m, solo in corrispondenza di fabbricati, corti, aree di pertinenza di edifici;
- per le rimanenti parti di perimetro, solamente con pali infissi nel terreno e con rete metallica eventualmente plastificata ed opportunamente schermata con siepi.

Sono vietate recinzioni interne nelle corti di edifici censiti con la scheda "B", qualora non esplicitamente previste dalla scheda stessa.

Lungo le reti delle acque è preferibile la realizzazione di recinzioni con piantumazioni di siepi vive in alternativa a quelle tradizionali (es. muri, reti, cancellate, ecc.) e comunque nel rispetto delle distanze dettate dal gestore del corso d'acqua.

SOTTOZONE TERRITORIALI OMOGENEE AGRICOLE

Art. 26 bis - Sottozona "E2" di valore agricolo produttivo

Ricadono nelle sottozona E2 le "aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva, senza caratteristiche ambientali di pregio".

Nelle sottozona E2, fatti salvi gli edifici individuati con scheda "B" e normati dalla scheda stessa e dall'art. 10 delle presenti norme, sono consentiti i seguenti interventi:

- 1) la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia, come definiti dagli art. 4, 5, 6 e 7 del R.E.
- 2) La demolizione e ricostruzione in loco, per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità di edifici o parti di essi, nonché la ricostruzione delle parti crollate.
- 3) Per gli edifici mono e bifamiliari, intesi questi come aggregazioni edilizie o in linea o per piani sovrapposti, stabilmente abitati da almeno 7 anni al momento della richiesta della concessione edilizia, è ammesso l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di 800 mc.
- 4) Per gli usi agrituristici, per il richiedente avente titolo ai sensi della L.R. 18.17.1991 n. 15 e successive modifiche, il limite volumetrico massimo di ampliamento della casa di abitazione, compreso l'esistente, è elevato a 1200 mc., assoggettando i volumi eccedenti il limite di cui al punto 3) a vincolo ventennale d'uso per attività agrituristica.
- 5) L'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempre che non necessaria alla conduzione del fondo ove ciò non sia possibile, né sia possibile l'ampliamento in aderenza all'edificio esistente, è ammessa l'utilizzazione di una parte rustica non contigua purché rientrante nello stesso aggregato abitativo. La necessità di conservare la destinazione d'uso della parte rustica deve essere evidenziata da una relazione tecnica asseverata a firma di un agronomo iscritto all'albo professionale.
- 6) Per gli edifici esistenti la cui distanza dai cigli stradali o dai bordi delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua sia inferiore a quella prevista dalle norme vigenti, sono consentiti gli stessi interventi indicati dal presente articolo, purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente nella direzione dei cigli da cui ha origine la distanza di rispetto.
- 7) Per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 26 lettera C delle presenti norme.
- 8) La costruzione della casa di abitazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 lettera D delle presenti norme e alle seguenti condizioni:
 - a) che sia in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo, dei coadiuvanti e/o dipendenti dell'azienda agricola;

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- b) che sia istituito un vincolo di non edificazione, trascritto nei registri immobiliari sui terreni di pertinenza dell'edificio richiesto, secondo i limiti fissati dall'art. 3 della L.R. 24/85 e dell'art. 26 lettera A punto i) delle presenti norme;
- c) che venga istituito un vincolo di non variazione della destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari, fino alla variazione dello strumento urbanistico della zona;
- d) che il "fondo rustico", così come definito dall'art. 26 lettera A punto a) delle presenti norme, presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture, le superfici minime raddoppiate rispetto a quanto indicato dall'art. 3 della L.R. 24/85 e dall'art. 26 lettera A punti i) delle presenti norme; mentre la volumetria costruibile rimane invariata (p. es. a 2 ha minimi di terreno adibito ad orto, ecc. corrisponde un volume massimo edificabile di 600 mc. In tal caso il rapporto sarà mc. 600/2 ha). Le aree adibite all'agricoltura ai fini della determinazione delle superfici minime suddette potranno trovarsi indifferentemente in sottozone E2 ed E2.a;
- e) in alternativa, che sia al servizio dell'allevamento intensivo ai sensi del 12° comma dell'art. 6 della L.R. 24/85 e dell'ultimo comma (nuove case di abitazione) dell'art. 26 lettera D delle presenti norme;
- f) oltre a quanto precedentemente stabilito, per le nuove abitazioni e per gli ampliamenti si dettano i seguenti parametri:
- altezza massima = 7,50 ml. per un massimo di due piani fuori terra. Per gli ampliamenti, altezze diverse superiori od inferiori sono ammesse in uniformità con l'edificio esistente ampliabile;
 - distanza minima dai confini di proprietà = 5,00 ml. od a confine previo assenso del confinante;
 - distanza minima tra edifici = 10,00 ml. (ove non aderenza a un altro edificio preesistente);
 - distanza minima dalle stalle e dalle concimaie = 25,00 ml., fatto salvo comunque quanto previsto dal R.E. al punto 1.3 dell'allegato **A** e dall'allegato **B**.
- 9) La costruzione di nuovi annessi rustici e/o l'ampliamento di quelli esistenti, è ammessa nei limiti di una superficie lorda di pavimento, comprensiva dell'esistente, pari al rapporto di copertura massimo del 2,0% del fondo rustico detenuto in proprietà. La necessità di superare tale proporzione fino ad un massimo del rapporto di copertura del 5% del fondo deve essere dimostrata con la sola relazione asseverata a firma di un tecnico agrario iscritto all'ordine professionale di appartenenza.
- La costruzione o l'ampliamento degli annessi rustici così come definiti ai punti e) ed f) dell'art. 26 lettera A delle presenti norme dovrà avvenire nel rispetto della qualità dell'ambiente e con l'adozione di tutti gli accorgimenti possibili (piantumazioni, localizzazioni dell'intervento) atti a limitare l'impatto sul territorio. Sono sempre ammessi gli annessi in piccoli appezzamenti secondo quanto stabilito dall'art. 26 lettera F delle presenti norme.
- Il rilascio della concessione edilizia è soggetta alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari, fino alla variazione dello strumento urbanistico della zona.
- Oltre a quanto precedentemente stabilito si dettano i seguenti parametri:
- nuovi annessi rustici, ampliamento di quelli esistenti e allevamenti zootecnici a carattere familiare
- altezza massima = 7,00 ml., per gli ampliamenti, altezze superiori od inferiori sono ammesse in uniformità con l'edificio esistente ampliabile;
 - distanza minima dai confini di proprietà = 5,00 ml od a confine previo assenso dal confinante;
 - distanza minima tra edifici = 10,00 ml. (ove non aderenza ad un altro edificio preesistente).
- allevamenti zootecnici non intensivi
- distanza minima di 15,00 ml. dai confini di proprietà (distanza derogabile, producendo l'assenso del confinante trascritto);
 - distanza minima di 25,00 ml. dai fabbricati;
 - distanza minima di 25,00 ml. dalle abitazioni afferenti l'aggregato abitativo aziendale;
 - distanza minima di 30,00 ml. dalle abitazioni non afferenti l'aggregato abitativo aziendale;
 - altezza massima di 7,00 ml., per gli ampliamenti altezze diverse superiori od inferiori sono ammesse in conformità all'edificio in ampliamento.

10) La costruzione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi e/o l'ampliamento di quelli esistenti, come definiti dall'art. 26 lettera A punto g) delle presenti norme, nei limiti di una superficie lorda di pavimento comprensiva dell'esistente pari al rapporto di copertura del 30% dell'area di pertinenza.

La costruzione degli allevamenti zootecnici intensivi dovrà avvenire nel rispetto della qualità dell'ambiente e con l'adozione di tutti gli accorgimenti possibili (piantumazioni di alberature, localizzazione degli edifici, ecc.) atti a limitare l'impatto sul territorio. Il rilascio della concessione edilizia è soggetto alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso, da trascrivere sui registri immobiliari, fino alla variazione dello strumento urbanistico di zona.

I parametri sulle distanze fanno riferimento alla D.G.R. 79/49 ed eventuali sue modifiche ed integrazioni e comunque secondo quanto riportato nell'allegato **B** del R.E.; inoltre l'altezza massima non deve essere superiore a m. 5,00.

11) La costruzione e/o l'ampliamento di serre fisse senza strutture murarie fuori terra è ammessa nei limiti della L.R. 24/85.

12) La realizzazione di serre mobili è ammessa secondo i disposti dell'art. 6 della L.R. 24/85. Con la dismissione della serra mobile, qualora il materiale non sia più utilizzabile esso dovrà essere recuperato e recapitato o fatto recapitare alla pubblica discarica.

13) Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o l'ampliamento di strade o di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione, è ammessa la ricostruzione del fabbricato stesso con il mantenimento della destinazione d'uso, nei limiti di cui al primo comma dell'art. 4 della L.R. 24/85 in area agricola adiacente anche se inferiore alla superficie minima necessaria per nuove costruzioni.

Art. 26 ter - Sottozone "E2.a" di valenza agricola e paesistica

Ricadono nelle sottozone E2.a le aree caratterizzate da particolare composizione e struttura paesaggistica: scarse edificazione, presenza di alberature, campi chiusi, prossimità di corsi d'acqua ecc.

Nelle sottozone E 2.a, fatti salvi gli edifici individuati con scheda "B", e normati dalla scheda stessa e dall'art. 10 delle presenti norme, sono consentiti i seguenti interventi:

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia, come definiti dagli art. 4, 5, 6 e 7 del R.E.

2. La demolizione e ricostruzione in loco, per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità di edifici o parti di essi, nonché la ricostruzione delle parti crollate.

3. Per gli edifici mono e bifamiliari, intesi questi come aggregazioni edilizie o in linea o per piani sovrapposti, stabilmente abitati da almeno 7 anni al momento della richiesta della concessione edilizia, è ammesso l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di 800 mc.

4. Per gli usi agrituristici, per il richiedente avente titolo ai sensi della L.R. 18.17.1991 n. 15, il limite volumetrico massimo di ampliamento della casa di abitazione, compreso l'esistente, è elevato a 1200 mc., assoggettando i volumi eccedenti il limite di cui al punto 3) a vincolo ventennale d'uso per attività agrituristica.

5. L'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempre che non necessaria alla conduzione del fondo ove ciò non sia possibile, né sia possibile l'ampliamento in aderenza all'edificio esistente, è ammessa l'utilizzazione di una parte rustica non contigua purché rientrante nello stesso aggregato abitativo. La necessità di conservare la destinazione d'uso della parte rustica deve essere evidenziata da una relazione tecnica asseverata a firma di un agronomo iscritto all'albo professionale.

6. Per gli edifici esistenti la cui distanza dai cigli stradali o dai bordi della fascia di rispetto dei corsi d'acqua sia inferiore a quella prevista dalle norme vigenti, sono consentiti gli stessi interventi indicati nel presente articolo, purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente nella direzione dei cigli da cui ha origine la distanza di rispetto.

7. Per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 26 lettera C delle presenti norme.

8. La costruzione della casa di abitazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 lettera D delle presenti norme ed alle seguenti condizioni:

a) che sia in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo, dei coadiuvanti e/o dipendenti dell'azienda agricola;

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

b) che sia istituito un vincolo di non edificazione, trascritto nei registri immobiliari sui terreni di pertinenza dell'edificio richiesto, secondo i limiti fissati dall'art. 3 della L.R. 24/85 e dell'art. 26 lettera A punto i) delle prossime norme;

c) che venga istituito un vincolo di non variazione della destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari, fino alla variazione dello strumento urbanistico della zona;

d) che il "fondo rustico", così come definito dall'art. 26 lettera A punto a) delle presenti norme, presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture, le superfici minime triplicate rispetto a quanto indicato dall'art. 3 della L.R. 24/85 e dall'art. 26 lettera A punto i) delle presenti norme ed inoltre deve essere certificata la produzione colturale da almeno 5 anni, mentre la volumetria costruibile rimane invariata (p. es. a 18 ha minimi di terreno adibito a seminativo, ecc. corrisponde un volume massimo edificabile di 600 mc. In tal caso il rapporto sarà 600/18 mc/ha.) Le aree adibite all'agricoltura ai fini della determinazione delle superfici minime suddette potranno trovarsi indifferentemente in sottozone E2.a ed E2.

e) oltre a quanto precedentemente stabilito, per le nuove abitazioni e per gli ampliamenti si dettano i seguenti parametri:

- Altezza massima = 7,50 ml. per un massimo di due piani, fuori terra. Per gli ampliamenti, altezze diverse superiori od inferiori sono ammesse in uniformità con l'edificio esistente ampliabile;
- Distanza minima dai confini di proprietà = 5,00 ml. od a confine, previo assenso del confinante;
- Distanza minima tra edifici = 10,00 ml. (ove non aderenza a un altro edificio preesistente);
- distanza minima dalle stalle e dalle concimaie = 25,00 ml., fatto salvo comunque quanto previsto dal R.E. al punto 1.3 dell'allegato **A** e dall'allegato **B**.

9. La costruzione di nuovi annessi rustici e/o l'ampliamento di quelli esistenti, è ammessa nei limiti di una superficie lorda di pavimento, comprensiva dell'esistente, pari al rapporto di copertura massimo del 0,01% del fondo rustico detenuto di proprietà.

La costruzione o l'ampliamento degli annessi rustici così come definiti ai punti e) ed f) dell'art. 26 lettera A delle presenti norme dovrà avvenire nel rispetto della qualità dell'ambiente, e con l'adozione di tutti gli accorgimenti possibili (piantumazioni, localizzazione dell'intervento) atti a limitare l'impatto sul territorio.

Sono sempre ammessi gli annessi in piccoli appezzamenti secondo quanto stabilito dall'art. 26 lettera F delle presenti norme.

Il rilascio della concessione edilizia è soggetta alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari, fino alla variazione dello strumento urbanistico di zona.

Oltre a quanto precedentemente stabilito si dettano i seguenti parametri:

nuovi annessi rustici, ampliamenti di quelli esistenti e allevamenti zootecnici a carattere familiare

- altezza massima = 7,00 ml. per gli ampliamenti. Altezze diverse superiori od inferiori sono ammesse in uniformità con l'edificio esistente ampliabile;
- distanza minima dai confini di proprietà: = 5,00 ml. od a confine previo assenso del confinante;
- distanza minima tra edifici = 10,00 ml. (ove non aderenza ad un altro edificio preesistente).

Allevamenti zootecnici non intensivi

- distanza minima di 15,00 m. dai confini di proprietà (distanza derogabile, producendo l'assenso del confinante trascritto);
- distanza minima di 10,00 m. dai fabbricati;
- distanza minima di 25,00 m. dalle abitazioni afferenti l'aggregato abitativo aziendale;
- distanza minima di 30,00 m. dalle abitazioni non afferenti l'aggregato abitativo aziendale;
- altezza massima di 7,00, per gli ampliamenti altezze diverse superiori o inferiori sono ammesse in uniformità dell'edificio ampliabile.

10. La realizzazione di serre mobili è ammessa secondo i disposti dell'art. 6 della L.R. 24/85. Con la dismissione della serra mobile, qualora il materiale non sia più utilizzabile esso dovrà essere recuperato e recapitato o fatto recapitare alla pubblica discarica.

11. Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o ampliamento di strade o di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione è ammessa la ricostruzione del fabbricato stesso con il mantenimento della destinazione d'uso, nei limiti di cui al primo comma dell'art. 4 della L.R. 24/85 in area agricola adiacente anche se inferiore alla superficie minima necessaria per nuove costruzioni.

Art. 27 - Aree per servizi residenziali pubblici

Sono aree destinate alle attrezzature e ai servizi pubblici di cui all'art. 3 del D.I. 1444/1968 così come modificato dall'art. 25 della L.R. 61/85.

Nelle planimetrie del P.R.G. sono individuati le varie classificazioni ed il servizio ad esse attribuito.

Modifiche a tali classificazioni sono ammissibili ai sensi dell'art. 1 della L. 1/1978.

La realizzazione delle opere ammesse in tali zone è consentita con intervento diretto o con un piano attuativo qualora inserite in un perimetro a ciò preordinato dal P.R.G. o anche deliberato successivamente dal C.C.

Nel principio dell'art. 25 della L.R. 61/85 possono essere utilizzate da Enti o da privati attraverso apposite convenzioni regolarmente trascritte nei Registri immobiliari.

Per i servizi pubblici e di uso pubblico esistenti sono consentiti gli interventi di:

- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
- adeguamento alle disposizioni vigenti di legge o di regolamento;
- adeguamento alle disposizioni di legge per la eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono sempre fatte salve le indicazioni contenute nelle schede "B" di progetto.

La classificazione e le norme che regolamentano tali aree, oltre a quanto precedentemente specificarlo sono:

A - Aree per l'Istruzione

Sono aree destinate alla realizzazione di asili nido, scuole materne, elementari e medie, palestre pertinenti alle strutture scolastiche.

➤ Sono ammesse abitazioni per il personale di custodia, fino ad un massimo di 500 mc.

➤ Per le nuove costruzioni e/o ampliamenti di strutture esistenti sono da rispettare, anche per le aree residenziali limitrofe, le norme contenute nel Decreto per i Lavori Pubblici del 18 Dicembre 1975 per l'attuazione dell'art. 9 della Legge 5 Agosto 1975 n° 412.

➤ Indice massimo di edificabilità fondiaria = 2 mc/mq, modifiche all'indice sono ammissibili con il progetto esecutivo dell'opera.

➤ Altezza massima = ml. 10,00

➤ Distanza dalle strade = ml. 10,00

➤ Distanza minima dai confini = ml. 10,00

➤ Almeno il 50% della superficie fondiaria deve essere destinata a verde e a parcheggio.

B - Aree per attrezzature di interesse comune

Sono aree destinate alla realizzazione di municipio, di chiese, opere parrocchiali, uffici pubblici, attività sanitarie, ambulatori, centri per attività sociali, culturali e ricreative, assistenziali, per la protezione civile, (nonché strutture ricettive, da realizzarsi e/o gestirsi mediante convenzioni con privati, attinenti alle attività sportive sopraccitate).

➤ Tali aree saranno oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante del tessuto urbano, curando la progettazione dei collegamenti pedonali ed ubicando in modo opportuno le aree per parcheggi di autoveicoli.

➤ Sono ammesse per il personale di custodia abitazioni fino ad un massimo di 500 mc.

- Per le nuove costruzioni e/o ampliamenti valgono le seguenti norme:
- Superficie coperta non superiore al 60% dell'area
- Altezza massima = ml. 10,00
- Distanza dalle strade = ml. 10,00
- Distanza minima dai confini = ml. 10,00

C - Aree a parco per il gioco e lo sport

Sono aree destinate alla conservazione e alla realizzazione di parchi urbani, di parchi di quartiere e di attrezzature sportive.

Sono consentite le costruzioni, le attrezzature, gli impianti per lo sport e il tempo libero ed i chioschi a carattere precario per la vendita di bibite, giornali, servizi igienici, ecc.

Nei fabbricati saranno ammesse anche le destinazioni d'uso per attività collettive strettamente connesse agli impianti (bar, ristoranti, sale di riunioni, ecc.).

Il terreno deve essere sistemato a giardino con tappeto a verde, piantumazione di essenze d'alto fusto e pregiate, percorsi pedonali, fontane, ecc.

Per le costruzioni valgono le seguenti norme:

- indice massimo di edificabilità fondiaria = 0,5 mc/mq parametro diverso può essere utilizzato in relazione all'opera sportiva pubblica da costruire. Il volume delle strutture di copertura di strutture sportive pubbliche o di uso pubblico convenzionato, su area pubblica, fisse o mobili, di qualsiasi dimensione, forma e materiale, non viene considerato ai fini della concorrenza dell'indice massimo di edificabilità fondiaria;_
- Altezza massima = ml. 10,00 parametro diverso può essere utilizzato in relazione all'opera sportiva pubblica da costruire;
- Distanza minima dai confini = ml. 10,00

D - Aree per parcheggi

Sono aree destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici, anche a più livelli, per soddisfare il fabbisogno di spazi per la sosta degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto in genere, a livello urbano, secondo i rapporti di cui alla L.R. n° 61/85.

In tali zone sono ammesse esclusivamente costruzioni per il ricovero degli autoveicoli.

La realizzazione delle aree a parcheggio può aver luogo anche per iniziativa privata ai sensi dell'art. 25 della L.R. 61/85; in tal caso la concessione deve essere regolata da apposita convenzione debitamente registrata e trascritta.

I parcheggi a livello stradale dovranno essere completati ponendo a dimora piante nella misura di almeno una ogni 40 mq. di parcheggio.

Qualora le aree a parcheggio di P.R.G. siano ricomprese entro ambiti di aree adiacenti soggette a strumento urbanistico attuativo, potranno essere traslate all'interno dell'ambito e anche frazionate in più parti, purché la quantità complessiva rimanga invariata, senza che ciò costituisca variante al P.R.G. e comunque nel rispetto dei principi informativi del P.R.G.

Art. 28 - Aree per servizi per l'industria e l'artigianato

Sono aree destinate alle attrezzature ed ai servizi pubblici di cui all'art. 5 punto 1) del D.I. 1444/68, così come modificato dall'art. 25 della L.R. 61/85.

Nelle planimetrie del P.R.G. sono individuate le varie classificazioni ed il servizio indicativo ad esse attribuito.

La realizzazione delle opere ammesse in tali zone è effettuabile con intervento diretto o con piano attuativo, qualora inserite in un perimetro a ciò preordinato dal P.R.G. od anche deliberato successivamente dal Consiglio Comunale.

Nel principio dell'art. 25 della L.R. 61/85, possono essere utilizzate da Enti o da privati attraverso apposite convenzioni regolarmente trascritte nei Registri Immobiliari.

Per i servizi pubblici o di uso pubblico esistenti sono consentiti gli interventi di: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; adeguamento alle disposizioni vigenti di legge o di regolamento;

adeguamento alle disposizioni di legge per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono sempre fatte salve le indicazioni contenute nelle schede "B" di progetto.

Le classificazioni e le norme che regolano tali aree, oltre a quanto precedentemente specificato sono le seguenti.

A - aree per spazi pubblici o per attività collettive

Sono aree destinate alla realizzazione di uffici pubblici, attività sanitarie, ambulatori, centri per attività sociali, culturali e ricreative, assistenziali, piazze, banche, mense, ristoranti e comunque sempre a servizio delle attività produttive.

Tali aree saranno oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante del tessuto urbano, curando la progettazione dei collegamenti pedonali ed ubicando in modo opportuno le aree per parcheggio di autoveicoli.

Per le nuove costruzioni e/o ampliamenti valgono le seguenti norme:
superficie coperta non superiore al 40% dell'area;
altezza massima = ml. 10,00;
distanza dalle strade = ml. 10,00;
distanza minima dai confini = ml. 10,00.

B - aree a verde pubblico

Sono aree destinate alla conservazione e alla realizzazione di giardini e arredo delle zone produttive e di piccole attrezzature sportive sempre legate al mondo produttivo.

Sono consentite le costruzioni, le attrezzature, gli impianti per lo sport e il tempo libero e chioschi a carattere precario per la vendita di bibite, giornali, servizi igienici, ecc.

Il terreno deve essere sistemato a giardino con tappeto a verde, piantumazione di essenze d'alto fusto e pregiate, percorsi pedonali, fontane, ecc.

Per le costruzioni valgono le seguenti norme:
Indice massimo di edificabilità fondiaria = 0,1 mc/mq;
altezza massima = ml. 10,00;
distanza dalle strade = ml. 10,00;
distanza minima dai confini = ml. 10,00.

C - aree per parcheggi

Sono aree destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici, anche a più livelli, per soddisfare il fabbisogno di spazi per la sosta degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto della zona produttiva.

In tali aree sono ammesse esclusivamente costruzioni per il ricovero degli autoveicoli.

La realizzazione delle aree a parcheggio può aver luogo anche per iniziativa privata ai sensi dell'art. 25 della L.R. 61/85; in tal caso la concessione deve essere regolata da apposita convenzione debitamente registrata e trascritta.

I parcheggi a livello stradale dovranno essere completati ponendo a dimora piante nella misura di almeno una ogni 40 mq. di parcheggio.

Qualora le aree a parcheggio di P.R.G. siano ricomprese entro ambiti di aree adiacenti soggette a strumento urbanistico attuativo, potranno essere traslate all'interno dell'ambito e anche frazionate in più parti, purché la quantità complessiva rimanga invariata, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.

Art. 29 - Aree per servizi tecnologici e cimiteri

a - servizi tecnologici

Si intendono impianti centrali di servizi elettrici e telefonici, impianti per l'erogazione del gas e dell'acqua.

Possono essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente naturale e degli edifici e manufatti di interesse storico, architettonico, ambientale.

I manufatti devono rispettare i distacchi stabiliti dalle zone o aree in cui ricadono, salvo i maggiori distacchi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Anche gli impianti generali di depurazione sono servizi tecnologici, ai quali però vanno applicate le specifiche norme che regolamentano la materia.

Per manufatti particolari, per dimensioni ed usi, diversi da quelli sopra richiamati, si applicano i disposti dell'art. 3 punto "Distacchi e Distanze particolari" del R.E.

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELERADIOCOMUNICAZIONE

VEDI ALLEGATO A FINE FASCICOLO**b – cimiteri**

Qualsiasi intervento relativo ai cimiteri è regolamentato dal Testo Unico della legge sanitaria 27/7/1934 n°1265 e successive disposizioni di legge.

L'ampliamento dei cimiteri comporta lo slittamento della fascia di rispetto cimiteriale fino alla dimensione vigente.

c – linee elettriche

Relativamente agli elettrodotti sia aerei che interrati dovranno essere rispettati i contenuti della L.R. 03.06.1993 n° 27 e successive integrazioni e modificazioni, nonché le direttive previste dalla DGR 1526/2000.

Art. 30 - Fasce di rispetto, vincoli

Sono aree che costituiscono fasce poste a protezione dei nastri stradali, del corso dei fiumi e canali, delle linee ferroviarie, degli impianti tecnologici, dei cimiteri.

Fasce di rispetto stradale e spazi riservati alla viabilità

Le fasce di rispetto stradale sono definite dalla L. 13/6/1991 n°190 e relativo regolamento (Codice della Strada) ed indicate in grafia di P.R.G.

In tali zone è vietata ogni nuova costruzione; per l'ampliamento di quelle esistenti, si dovrà mantenere lo stesso allineamento fronte strada; è altresì vietato qualsiasi tipo di deposito permanente o provvisorio di materiali, sia all'aperto che sotto tettoie.

Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 7 della L.R. 24/85.

E' consentita mediante apposita convenzione, la costruzione di stazioni di rifornimento per autoveicoli e comunque nel rispetto della L.R. sui carburanti.

E' consentita la realizzazione di parcheggi pubblici e privati.

Le fasce vincolate ai sensi del presente punto, assumono le caratteristiche di superficie fondiaria di cui alla L.R. 24/85 e/o della zona di appartenenza ed i volumi relativi sono edificabili al di fuori di tali aree.

Il P.R.G. indica viabilità di progetto, rettifiche od allargamenti stradali accanto a quelle esistenti.

E' vietato, in queste sedi, ogni intervento diverso da quello previsto dal P.R.G.

Fasce di rispetto fluviale

L'ampiezza della fascia di rispetto della acque pubbliche è stabilita dal competente Consorzio di Bonifica.

Per fiumi, canali, ecc. la fascia di tutela è stabilita dall'art. 27 della L.R. 61/85. Nell'ambito delimitato da tali fasce è vietato ogni intervento inteso al mutamento dell'uso del suolo.

Sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 (limitatamente all'ampliamento delle costruzioni esistenti senza sopravanzare il fronte del fabbricato verso il corso d'acqua).

Tali fasce concorrono alla determinazione della volumetria edificabile nella zona limitrofa, fatte salve limitazioni specifiche previste per ogni singola zona.

Fasce di rispetto ferroviario

Per le fasce poste a protezione della sede ferroviaria è prescritta l'inedificabilità assoluta, salvo le infrastrutture e gli edifici al servizio della ferrovia.

Tali zone concorrono alla determinazione della volumetria edificabile nelle zone limitrofe, fatte salve le limitazioni previste per ogni singola zona.

Fasce di rispetto cimiteriale

Sono fasce destinate all'ampliamento dei cimiteri esistenti.

In queste zone sono ammessi solo chioschi per lapidi, arredi sacri, fiori, ecc.

La superficie / volume dei citati fabbricati, saranno determinati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio, che procederà alla concessione a termine nelle forme stabilite dalle leggi vigenti in materia.

La fascia di rispetto cimiteriale minima è di 50,00 ml, così come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Tali aree non concorrono alla determinazione della volumetria ammessa per le zone limitrofe, ma possono essere computate esclusivamente ai fini dell'edificabilità nelle sottozone "E" limitrofe, purché costituenti con esse un unico fondo.

Per gli edifici esistenti è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Aree a vincolo ambientale

In tali aree vincolate ai sensi delle Leggi 1497/39 e 431/85, gli interventi sono subordinati all'autorizzazione da parte degli Enti competenti in materia.

Negli ampliamenti, nelle ristrutturazioni e negli accorpamenti relativi all'esistente saranno da rispettare i caratteri tradizionali dell'architettura del sito, con particolare riferimento a materiali e forme indicate nel Quaderno Tecnico.

Recinzioni, elementi di arredo e piantumazioni dovranno adeguarsi alle preesistenze caratterizzanti le zone in cui ricadono.

Vincoli monumentali

Si riferiscono ad edifici vincolati ai sensi della Legge 1/6/1939 n°1089.

E' ammesso il risanamento conservativo.

Nelle opere di restauro, manutenzione e di costruzione dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ai Beni Monumentali ed Architettonici competente per territorio.

Nelle pertinenze vincolate è ammessa la realizzazione di impianti sportivi a cielo aperto, a condizione che gli stessi non compromettano l'oggetto e la natura del vincolo. Tali opere dovranno ottenere il preventivo nullaosta della Soprintendenza ai Beni Monumentali ed Architettonici competente per territorio e potranno essere di utilizzo pubblico o privato.

Nel caso di utilizzo pubblico, la realizzazione degli stessi è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune che dovrà prevedere, oltre all'assunzione da parte del richiedente degli oneri per la realizzazione delle infrastrutture tecnologiche ed alla predisposizione di adeguate aree a parcheggio, le modalità, la disciplina ed i costi di utilizzo degli impianti.

Non sono in ogni caso ammessi nuovi volumi, mentre si prescrive il recupero, anche se con funzioni diverse, dei manufatti esistenti.

Art. 31 - Aree a verde privato

Sono le aree destinate a giardino, a parco, agli usi ed alle attività ricreative all'aperto, con esclusione di ogni nuova costruzione, salvo la realizzazione di manufatti accessori quali serre, deposito attrezzi, ecc. nel limite massimo di 20 mq. di superficie con una altezza massima di m. 2,40 e nel rispetto delle alberature esistenti.

E' ammesso l'ampliamento *una tantum* esclusivamente se diretto a dotare gli alloggi dei necessari servizi igienici ed impianti tecnologici, nella misura massima di 50 mc., a condizione che vengano rispettate le caratteristiche degli edifici.

Per i fabbricati esistenti, fatto salvo quanto eventualmente contenuto nelle schede "B" di progetto, sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 del R.E.

Le superfici di tali zone non concorrono alla determinazione della volumetria delle zone adiacenti.

Nei giardini e nei parchi privati di antico e recente impianto che presentano elementi di qualità ambientale, estetica e botanica, non sono consentiti interventi e manomissioni che ne alterino la destinazione, la funzione ecologica e la fruizione anche rispetto all'immagine proiettata sulla pubblica via.

Art. 32 - Impianti per la distribuzione di carburante ed attività afferenti

a) Impianti per la distribuzione di carburanti

1. Nelle zone D, E, limitatamente alla fascia di rispetto stradale di cui al D.M. 1404/68, è consentita l'installazione di impianti per la distribuzione di carburanti al servizio della circolazione veicolare.

Gli impianti possono comprendere, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione (pompe, pensiline, cisterne interrato, ecc.), anche le strutture per lo svolgimento delle seguenti attività: assistenza meccanica e lavaggio degli autoveicoli, attività commerciali connesse con l'assistenza meccanica, esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, edicole, servizi igienici.

2. La superficie fondiaria minima del lotto per l'insediamento degli impianti è di 600 mq.; la superficie massima è di 2.500 mq.

3. All'interno delle zone definite al comma 1 e con le superfici minime definite al comma 2, sono ammessi interventi per l'installazione di impianti e annessi, così come definiti al comma 1, nel rispetto dei seguenti indici parametrici:

- rapporto di copertura massimo

60%

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- altezza massima	ml. 6,00
- distanza dai confini di proprietà	ml 5,00
- distanza minima dalle strade	ml 10,00
- distanza minima tra gli edifici	ml 10.00

La dotazione di standard va adeguata in funzione delle destinazioni d'uso previste e reperita all'interno del lotto.

In tali zone tutte le attività di nuovo insediamento, devono rispettare i limiti di livello sonoro di legge verificato con A.S.L. di appartenenza.

4. All'interno dei lotti sui quali insistono impianti esistenti alla data di adozione del presente P.R.G. sono ammessi ampliamenti nel rispetto degli indici parametrici di cui ai precedenti commi e alla condizione di cui al 1° comma.

Gli ampliamenti previsti devono comportare un adeguamento dello standard.

5. Per gli altri impianti esistenti, sono classificati come attività da trasferire.

Per questi impianti sono ammessi, esclusivamente, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene ambientale. Non è considerata adeguamento alle norme di sicurezza l'integrale sostituzione e di cisterne ed erogatori.

6. Non sono comunque ammessi interventi di nuova costruzione o ampliamenti di impianti esistenti ricadenti entro un raggio di ml. 200 da edifici vincolati ai sensi della L. 1089/39 e/o ricadenti all'interno delle zone vincolate ai sensi della L. 1497/39 e della L. 431/85 e successive modifiche ed integrazioni.

b) Locali per lavorazione e depositi di materiali combustibili, inquinanti ed infiammabili

Nel rispetto di quanto eventualmente riportato nel R.E. si dettano le seguenti disposizioni:

1. Al fine di prevenire l'inquinamento delle acque superficiali o del sottosuolo, l'installazione di detti depositi, nonché l'ampliamento di quelli esistenti, escludendo quelli collegati ad impianti termici, deve rispettare le disposizioni stabilite dal presente punto - ferma restando ogni altra disposizione prevista dalle leggi statali o regionali in materia di sicurezza e di prevenzione incendi ed ogni altra disposizione che regola il settore dei depositi di materiali combustibili, inquinanti ed infiammabili.

2 I serbatoi a parete unica, realizzati con i materiali ammessi dalle norme vigenti, vanno inseriti in strutture di contenimento che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) vasca di contenimento sotterranea in calcestruzzo: la vasca dev'essere impermeabile, rivestita con idoneo materiale e calcolata in modo da evitare fessurazione e/o deformazioni dovute alle sollecitazioni che possono insistere su di essa. La vasca di contenimento deve presentare un pozzetto per il caricamento del serbatoio completo di chiusini realizzati in modo da evitare infiltrazioni dall'esterno. I serbatoi vanno montati su selle rivestite in modo da evitare punti di corrosione e tali da mantenere i serbatoi sollevati di almeno 25 cm. rispetto al fondo della vasca e, ove necessario, ancorati.

b) apposito locale all'interno di edifici: la porta di accesso deve avere una soglia sopraelevata, in modo che il locale possa costituire bacino di contenimento di volume uguale alla capacità dei serbatoi. Il pavimento e le pareti, fino ad un'altezza minima pari a quella corrispondente a tale volume, vanno rivestiti con uno strato impermeabile al materiale contenuto. I serbatoi vanno montati e, ove necessario, ancorati su selle rivestite in modo da evitare punti di corrosione e tali da mantenere i serbatoi sollevati di almeno 50 cm. La distanza tra i serbatoi e le pareti del locale dev'essere di almeno 1 m.

c) bacino di contenimento attuato all'esterno: i bacini di contenimento, generalmente in conglomerato cementizio, vanno rivestiti con uno strato impermeabile ai materiali depositati. La capacità del bacino viene dimensionata come segue:

- per un serbatoio: almeno 100% della capacità utile;

- per più serbatoi: almeno 60% della capacità utile complessiva con un minimo pari al 100% della capacità del serbatoio più grande;

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Le installazioni vanno dotate di idonea copertura di tipo leggero combustibile; in alternativa le acque pluviali devono essere scaricate dal bacino di contenimento e fatte confluire in una vasca di raccolta per essere convenientemente trattate nell'ipotesi di un loro contatto con materiale inquinante.

3. I serbatoi a doppia parete, realizzati con materiali autorizzati dalle normative vigenti, possono essere interrati purché il livello massimo della falda acquifera si trovi sempre al di sotto del fondo del serbatoio. Il pozzetto d'ispezione sul passo d'uomo del serbatoio dev'essere realizzato a perfetta tenuta. Tutti i collegamenti al serbatoio devono essere accessibili dal pozzetto di ispezione. L'intercapedine tra le due pareti dev'essere stagna alla pressione di collaudo di almeno 0,5 bar, contenere gas che non formi miscele detonanti con le sostanze contenute ed in leggera pressione, controllabile con un manometro.

4. Le aree di riempimento e di travaso di liquidi inquinanti o combustibili, devono essere impermeabilizzati e realizzate in maniera da evitare che accidentali perdite possano inquinare il suolo e le acque.

5. I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili, inquinanti ed infiammabili, devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.

6. Vanno comunque rispettati i disposti di cui alla lettera a).

Art. 33 - Viabilità.

Il progetto delle opere stradali nuove e/o allargamenti deve assicurare il corretto inserimento delle infrastrutture nell'ambiente, modellando i manufatti sull'andamento dei terreni e riducendo, per quanto possibile, i rilevati, gli sbancamenti, i riporti e quant'altro possa degradare l'aspetto dei luoghi.

Le indicazioni risultanti nelle planimetrie del P.R.G. in ordine alle caratteristiche tecniche delle opere previste - assi stradali, sezioni, raggi di curvatura, etc -hanno un valore indicativo e vengono precisate nel progetto esecutivo delle opere stesse, sempre nel rispetto dei principi informatori del P.R.G.

Gli strumenti urbanistici attuativi possono, nel rispetto dei principi informatori del P.R.G., prevedere un diverso tracciato delle strade ed eventualmente la loro soppressione, fermo restando il volume edificabile.

PARTE TERZA

IL SISTEMA AMBIENTALE

Art. 34 - Argini storici

Trattasi di opere e manufatti di valore storico dei corsi d'acqua quali: il Brenta ed il Piovego, per i quali si dettano le seguenti disposizioni:

l'edificazione è consentita ad una distanza non inferiore a m. 50 dall'unghia esterna degli argini principali nelle zone agricole e comunque nel rispetto della normativa di zona territoriale omogenea assegnata o di quanto evidenziato nelle Tav. di P.R.G.; le eventuali piantumazioni dovranno essere disposte parallelamente agli argini o secondo altre emergenze naturali esistenti e ad una distanza di almeno 5,00 m. dall'unghia a campagna per consentire il passaggio dei mezzi meccanici per la manutenzione delle opere.

E' possibile la realizzazione di scalinate in legno per l'uso del corso d'acqua per attività del tempo libero e/o sportive in ogni caso comunque si dovrà acquisire il parere dell'Ente gestore del corso d'acqua stesso.

Art. 35 - Acque alte

Sono corsi d'acqua che scorrono pensili nel territorio (Brenta e Piovego), dove è ammessa la manutenzione e la riqualificazione che avverrà nel rispetto del *Manuale di ingegneria naturalistica* edito dalle Regioni Veneto ed Emilia Romagna.

Obiettivo principale è la sistemazione idraulica per la salvaguardia del territorio. Dovranno comunque essere adottati tutti quegli accorgimenti necessari per ridurre l'impatto ambientale, soprattutto con riferimento all'uso dei materiali.

Sono vietati cartelli pubblicitari, mentre sono consentiti solo gli indicatori stradali afferenti al codice della strada.

I cartelli e le insegne afferenti alle opere esistenti o previste dovranno essere di forma semplice e costituiti da materiali come il legno ed il ferro. Dovranno avere coloriture che si inseriscano correttamente nell'ambiente. Sono vietati cartelli ed insegne luminose.

E' possibile la realizzazione di piccoli pontili in legno agganciati su pali di legno per le funzioni legate al tempo libero e lo sport, in ogni caso si dovrà acquisire il parere dell'Ente gestore del corso d'acqua stesso.

Art. 36 - Acque basse

Sono corsi d'acqua che scorrono a livello inferiore del terreno la cui funzione è quella di drenare il territorio agricolo.

Obiettivo principale è la sistemazione idraulica per la salvaguardia del territorio. Dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per ridurre l'impatto ambientale, soprattutto con riferimento all'uso dei materiali.

Ai fini della tutela del paesaggio e dell'ecosistema agricolo, dell'assorbimento e deflusso delle acque meteoriche e della difesa idrologica dell'intero territorio comunale, è vietato l'interramento di fossi, canali, scoline se non per la porzione necessaria all'accesso agli edifici e ai fondi

Per dette acque il vincolo di inedificabilità è fissato in 10 m.; sono fatte salve eventuali norme più restrittive contenute nel Piano di Bonifica.

Sono vietati cartelli pubblicitari, mentre sono consentiti solo quelli afferenti alle strutture del corso d'acqua e gli indicatori stradali afferenti al Codice della Strada.

I cartelli e le insegne afferenti alle opere esistenti o previste dovranno essere di forma semplice e costituite da materiali come il legno ed il ferro. Dovranno avere coloriture che si inseriscano correttamente nell'ambiente. Sono vietati cartelli ed insegne luminose.

La pendenza delle rive va mantenuta e dovrà essere favorita la copertura erbacea; è vietata la cementificazione.

Per tali corsi d'acqua si dettano altresì le seguenti norme:

- Al fine di non restringere o ostacolare il normale deflusso delle acque sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde interne dei fossi e dei canali.

- Per la messa a dimora degli alberi ad alto fusto o medio fusto è necessario arretrarsi di almeno un metro dalla linea superiore del ciglio del fosso; per le viti, gli arbusti, siepi rive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro dal ciglio del fosso, fatte salve comunque le distanze previste dalle norme in materia di confine, dal codice della strada e da altre disposizioni in materia.

· Per ciglio, qualora presente, si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano di campagna.

· E' vietato altresì, realizzare opere di qualsiasi genere che impediscono il regolare deflusso delle acque o ingombrare col getto o caduta di materie legnose, pietre erbe e rami e altri materiali i fossi e i canali, nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere.

· E' fatto obbligo di provvedere a che i fossi e canali situati lungo le strade di qualsiasi specie e fra le proprietà private siano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

· I fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno della proprietà o in confine fra proprietà private dovranno essere spurgati, all'occorrenza a cura e spese dei soggetti proprietari o dai soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici.

Il Comune riterrà comunque, obbligati solidamente il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc.).

· I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno, a cura e spese degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.

In caso di inadempienza il Comune provvederà ad assegnare un termine entro il quale gli obbligati dovranno provvedere e scaduto il quale senza che vi abbiano ottemperato, provvederà ad eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, fermo restando le sanzioni per la violazione accertata.

· Per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento ecc.) e ad una programmazione degli stessi e si procederà all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento o ripartizione degli oneri economici). Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando la spesa proporzionalmente a carico dell'interessato.

A tal fine il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta che verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

· Per i canali e fossi lungo le strade pubbliche di altri enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Comune a quelli segnalati dalla Amministrazione come più urgenti.

· Nell'esecuzione di lavori di aratura di fondi confinanti con strade (pubbliche o private serventi più abitazioni) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza minima di ml. 2 dal ciglio del fosso o del ciglio stradale in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere costruito un fosso o canale posto al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto dello stesso a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.

· Dovranno essere a cura dei proprietari o detentori del fondo frontisti:

- a) estirpate e tagliate le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato;
- b) tenute pulite le luci dei ponti e i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà o fondo utilizzato;
- c) aperti nuovi fossi che fossero necessari per il regolare scolo delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori;
- d) mantenute espurgate le chiaviche e paratoie;
- e) rimossi alberi, tronchi e rami delle loro piantagioni laterali ai canali o fossi che per eventi ambientali o altra causa cadessero nei corsi d'acqua;
- f) eliminati i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua, qualora impediscano il regolare deflusso dell'acqua, rimuovendo ogni residuo che nell'espletamento del taglio o della manutenzione cadesse nel fosso o canale;
- g) mantenuto in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi (es. tombinamenti).

Art. 36 bis – Prevenzione e difesa dal rischio idrogeologico.

Per la parte di territorio sottoposta a rischio idrogeologico ogni intervento è soggetto a verifica di compatibilità idrogeologica che dovrà comprendere l'indicazione degli interventi di compensazione relativi a variazioni o impedimenti al deflusso superficiale e sotterraneo delle acque. Qualsiasi variazione alla rete scolante è sottoposta a verifica di compatibilità idraulica.

Art. 37 - Idrovore, chiaviche e chiuse.

Trattasi di manufatti atti a regolare la quantità d'acqua negli alvei, soggetti a norme specifiche emanate dagli Enti gestori dei corsi d'acqua stessi.

Gli interventi su tali manufatti dovranno essere volti al restauro di quelli storici, mentre qualora ci sia la necessità di nuova costruzione questa dovrà essere inserita correttamente nell'ambiente adoperando forme materiali analoghi a quelli esistenti.

Art. 38 - Pontili e luoghi di sosta

Ambiti definiti nelle tavole di piano e riservate per la realizzazione di pontili e di luoghi di sosta lungo i corsi d'acqua. L'utilizzo di tale ambito dovrà garantire il libero deflusso delle acque.

Data la particolare considerazione che queste strutture hanno nel territorio contermini di terra, con la loro realizzazione dovranno essere previste ed attuate le opere a loro afferenti come la sistemazione della viabilità, i parcheggi, la esecuzione delle aree di sosta attrezzata e di servizio dei pescatori e degli utenti in generale ed i relativi impianti tecnologici.

Indicazioni diverse da quelle riportate nelle tavole potranno essere previste con un progetto specifico comunale.

Art. 39 - Aree boscate

Trattasi di aree naturali e/o boscate presenti nel territorio comunale e di limitata estensione esistenti o di progetto.

In dette aree sono consentiti i soli interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all'eventuale ripristino del bene, nonché le operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, ivi compreso l'ampliamento dell'area boscata con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti.

Qualora trattasi di boschi legati all'agricoltura (pioppi) alla loro maturazione potranno essere tagliati reintegrando il territorio con un altro bosco.

Art. 40 - Piantumazioni di alberature per la nuova edificazione - Sicurezza stradale

Nel caso di nuova edificazione dovrà essere riservato un terreno per la messa a dimora di alberature tipiche del luogo, nella misura minima di due volte l'area resa impermeabile.

Ai fini della sicurezza stradale è da prescrivere che gli accessi carrai dovranno essere attrezzati con aperture meccanizzate, od in alternativa con l'arretramento dell'accesso rispetto alla strada e/o marciapiede di almeno 5,00 ml.

Art. 41 - Strade a traffico limitato

Trattasi di strade interne al sistema agricolo, le quali dovranno essere mantenute secondo l'esistente, operando sulle stesse con manutenzioni che adopereranno materiali naturali (ghiaia nel caso di strade bianche).

Qualora si rendesse necessario l'asfaltatura di strade bianche risulterebbe opportuno che il manto d'asfalto fosse localizzato nella sola parte centrale, lasciando quindi gli spazi laterali in terra battuta e ghiaia.

L'asfalto deve essere di tipo fonoassorbente.

E' vietata nuova illuminazione e/o il potenziamento di quella esistente.

Art. 42 - Pilastri e mura di cinta storici

Trattasi di manufatti inseriti in ambienti storici (Centri Storici, case sparse individuate come BB.AA.), i quali dovranno essere mantenuti e restaurati.

E' possibile tuttavia, in caso di mura storiche, l'inserimento di aperture per una più adeguata fruizione dell'ambiente interno alle mura stesse.

Art. 43 - Criteri generali per la tutela e la riqualificazione del territorio agricolo

Si dettano alcune indicazioni di buona gestione ambientale per il territorio agricolo:

- vanno tutelate le formazioni arboree lineari documentarie della struttura tradizionale agraria del territorio (confini di proprietà, confini di campo, capezzagne, capi fosso, corsi d'acqua);
- vanno favorite formazione di nuovi raggruppamenti arborei, disposti in rapporto agli insediamenti e formati da specie arboree tradizionali;
- può essere prescritta, in sede di Concessione Edilizia, la sistemazione degli spazi esterni di diretta pertinenza dell'edificio al fine di tutelare e riqualificare gli spazi stessi, mediante in recupero degli elementi di valore storico ed artistico o di particolare interesse per le tecniche costruttive usate;
- l'abbattimento di alberi con diametro maggiore di 25 cm. misurato all'altezza di 1.30 m. da terra (cfr. maggiore di 75 cm.) deve essere autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico o del Servizio preposto, ai sensi dell'art. 6 della L. 127/96, su richiesta accompagnata da relazione tecnica giustificativa, ad esclusione degli interventi di legnatico ed alberi da frutto;
- le piante abbattute, qualora necessario, dovranno essere sostituite con altrettanti esemplari. La sostituzione dovrà avvenire entro 1 anno dalla data di autorizzazione;
- e' ammesso l'impianto di siepi campestri a contorno dei fabbricati rurali, confini, ecc., impiegando le specie sopra descritte.

Per quanto riguarda le potature:

- non sono ammesse di norma capitozzature, salvo nelle pratiche agrarie e nei casi particolari di volta in volta valutati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico o del Servizio preposto, ai sensi dell'art. 6 della L. 127/96.
- Tutte le opere di potatura degli alberi devono essere effettuate preferibilmente nel periodo dal 1/1 al 15/3 di ogni annata.

Art. 44 - Impiego e spargimento dei liquami di allevamento zootecnici

Per lo spargimento dei liquami zootecnici nel territorio comunale si rammentano i disposti della D.G.R. 26 giugno 1992, n. 3733 nel rispetto di tale provvedimento.

A titolo orientativo si indicano le seguenti epoche ottimali di impiego dei liquami zootecnici:

- **mais:** autunno (pre-aratura); primavera - estate (presemina, copertura);
- **cereali autunno-vernini e erbai autunno-primaverili:** autunno (pre-aratura, pre-semina, copertura); primavera (levata); estate (pre-aratura);
- **prati di graminacee e polifiti:** in fase di impianto; alla ripresa vegetativa; dopo ogni taglio;
- **vigneti - frutteti:** primavera (ripresa vegetativa); autunno (formazione legni);
- **pioppeti e boschi:** primavera - estate.

Art. 45 - Norme per la difesa della vegetazione nei cantieri

Misure da adottare per la difesa della vegetazione nelle aree di cantiere.

a) Difesa di superfici vegetali:

Per impedire danni provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare complessivamente devono essere recintate con rete metallica alta almeno m. 1.8. Nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto consolidante sul suolo.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 5 dalla chioma di alberi e cespugli.

Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di m. 20 dalla chioma di alberi e cespugli.

b) Difesa delle parti aeree degli alberi

Per la difesa contro danni meccanici, come ad esempio, contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno m. 1,5.

Se per insufficienza di spazio $\frac{3}{4}$ a giudizio della Direzione dei Lavori $\frac{3}{4}$ non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno m. 2, disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto (ad es. gomme di autoveicoli), evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi, grappe e simili.

I rami inferiori, che pendono in profondità, secondo le possibilità devono essere legati verso l'alto, proteggendo anche i punti di legame con materiale cuscinetto.

c) Difesa delle radici degli alberi nel caso di ricariche del suolo

Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se consentite dalla specie. In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di areazione, alternati a settori di terriccio, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale.

I settori di areazione, realizzati con materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es. ghiaia, pietrisco) fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo, estesa almeno m. 1,5 attorno alla chioma dell'albero, pari almeno ad $\frac{1}{3}$, per specie dotate di apparato radicale profondo, e ad $\frac{1}{2}$, per specie dotate di apparato radicale superficiale.

Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati, per evitare la putrefazione.

Durante i lavori si deve fare attenzione a non compattare il suolo.

d) Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del suolo

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente del suolo non può essere alterato all'interno di una superficie estesa almeno m. 1.5 attorno alla chioma degli alberi, per salvaguardare la rete delle radici sottili.

e) Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di breve durata

A causa del pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a m. 2,5.

In casi singoli, a giudizio della Direzione dei Lavori, la distanza può essere ridotta a m. 1,5 con alberi aventi apparato radicale profondo, e a m. 2 con alberi aventi apparato radicale superficiale.

Le radici devono essere protette contro l'essiccazione e contro il gelo.

f) Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di lunga durata

Nella stagione vegetativa precedente l'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano ad una distanza non inferiore a m. 1,5 dal tronco, per uno spessore di circa cm. 50 a partire dalla parete della futura fossa di cantiere ed a una profondità di almeno cm. 30 sotto il fondo della fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di m. 2,5.

Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono essere recise con un taglio netto, da ricoprire subito con un prodotto cicatrizzante. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere, si deve realizzare una solida armatura, costituita da pali di legno sui quali deve essere inchiodata una rete metallica, cui viene assicurata una tela di sacco.

Infine, lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da composta, sabbia e torba umida. Fino all'apertura del cantiere, e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida, e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

g) Difesa delle radici degli alberi nel caso di costruzione di murature.

Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a m. 1,5 dal tronco di alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti a distanza, l'uno dall'altro, non inferiore a m. 1,5.

h) Difesa delle radici degli alberi nel caso di transito

Qualora non si possa evitare di transitare a distanza inferiore a m. 1,5 dalla chioma degli alberi, la superficie di terreno sottostante deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di cm.20, sul quale devono essere poste tavole di legno. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

i) Difesa degli alberi in caso di abbassamento della falda freatica

Nel caso di abbassamento del livello freatico, provocato dai lavori in cantiere, di durata superiore a tre settimane durante il periodo vegetativo, gli alberi devono essere bagnati con almeno 25 litri/mq. di acqua ad intervalli settimanali, tenuto conto delle precipitazioni naturali. Per aumentare la resistenza delle piante, il suolo deve essere inoltre concimato e trattato con prodotti che contrastino l'evaporazione.

l) Difesa degli alberi nel caso di pavimentazioni impermeabili

Qualora attorno agli alberi si realizzano pavimentazioni impermeabili (ad es. asfalto o calcestruzzo), si deve lasciare aperta almeno la metà della superficie estesa a m. 1,5 attorno alla linea di proiezione della chioma degli alberi, nel caso di piante con apparato radicale profondo, ovvero l'intera superficie, nel caso di piante con apparato radicale superficiale. In alternativa, secondo le disposizioni del progetto o della Direzione dei Lavori, la suddetta superficie potrà essere munita di una copertura permeabile all'aria e all'acqua.

Nel misurare la superficie da tenere aperta, si devono considerare le dimensioni della chioma dell'albero a maturità.

Art. 45 bis – Disposizioni per le aree adiacenti agli scoli consorziali

Nelle aree adiacenti agli scoli consorziali dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto della larghezza minima di metri 4,00 dal ciglio degli scoli o dall'unghia arginale verso campagna in modo da consentire il transito dei mezzi del Consorzio di Bonifica adibiti alle manutenzioni periodiche.

Nella suddetta fascia di rispetto non potranno essere messe a dimora piante o siepi né potranno essere installate strutture o depositati materiali che impediscano il transito dei mezzi consorziali.

Nelle fasce di rispetto in questione, eventuali sistemazioni, dovute a motivi di sicurezza o paesaggistici o ambientali che prevedano la posa di piante isolate o recinzioni in rete metallica e stanti in ferro asportabili dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente Consorzio di Bonifica.

Articolo 45 ter. Valutazione di incidenza ambientale

1. In conformità a quanto prescritto con pareri n. 13 del 25/01/2016, n. 85 del 22/03/2016, n.163 del 09/08/2016, nonché n. 132 del 13/09/2018 dalla Commissione Regionale VAS – Autorità ambientale per la valutazione ambientale strategica, **le trasformazioni dovranno mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento, rispetto alle specie di interesse comunitario** di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Acipenser naccarii, Alcedo atthis, Barbus plebejus, Botaurus stellaris, Bufo viridis, Caprimulgus europaeus, Chondrostoma soetta, Cobitis bilineata, Egretta garzetta, Emys orbicularis, Eptesicus serotinus, Falco peregrinus, Gavia arctica, Hierophis viridiflavus, Hyla inlermedia, Hypsugo savii, Ixobrychus minutus, Lacerta bilineata, Lanius collurio, Lycaena dispar, Muscardinus avellanarius, Natrix tessellata, Nyctalus noctula, Nycticorax nycticorax, Pipistrellus kuhlii, Plecolus auritus, Podarcis muralis, Rana dalmatina, Rana latastei, Sabanejewia larvala, Trilurus carnifex, Vertigo moulinsiana, Vespertilio murinus*) **ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate.**

2. Si dovranno impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con **lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla)** in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri.

3. Per la viabilità deve garantita la permeabilità al passaggio delle specie e nella **progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale** si provveda a porre in essere le seguenti indicazioni:

A. impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di **barriere fisse**, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;

B. favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di **sottopassi faunistici** (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1 % in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti.

4. È ammessa l'attuazione di interventi edilizi ed urbanistici qualora gli stessi:

A. non siano in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee **siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;**

C. non siano in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

5. Stante la prescrizione di verificare e documentare, per il tramite del comune di Noventa Padovana, il rispetto delle suddette prescrizioni dandone adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza, trovano attuazione le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017 - *Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative*; **del rispetto di quanto sopra dovrà essere fornita, a firma di soggetto competente, apposita attestazione in sede di domanda di trasformazione edilizia.**

L'attestazione dovrà contenere la verifica di tutti i punti di cui al presente articolo e una planimetria della sistemazione finale contenente la **descrizione del sistema vegetazionale** in cui si individuano le essenze arboree ed arbustive esistenti e di progetto; **descrizione dell'inserimento nel contesto ambientale** (presenza di aree coltivate, scoli, siepi campestri o alberi isolati, etc.); **dimostrazione** di limitare il più possibile il consumo di suolo (per l'individuazione dei parcheggi o posti auto, accessi carrai e vialetti, etc.) e di limitare al massimo tombinamenti di scoli e tagli vegetazionali nonché **le eventuali misure di mitigazione e/o compensazioni** per tali azioni.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 - Validità dei piani urbanistici attuativi e delle concessioni edilizie approvate in data anteriore alle presenti N.T.A.

L'entrata in vigore delle presenti N.T.A. comporta la decadenza dei Piani Urbanistici Attuativi e delle Concessioni Edilizie in contrasto con le Norme stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine, il Piano Urbanistico Attuativo e la concessione decadono per la parte non realizzata.

Art. 47 - Norme di salvaguardia

Nell'ambito territoriale del Comune, dalla data di adozione del presente Piano e fino alla sua approvazione, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 71 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 48 - Revoca del P.R.G. vigente

Il presente P.R.G. sostituirà il P.R.G. vigente, compreso il relativo R.E., approvato e successivamente modificato, a tutti gli effetti, dalla data di definitiva approvazione ed entrata in vigore, ossia il 16° giorno successivo alla prescritta pubblicazione nel B.U.R. del provvedimento regionale.

Art. 49 - Modifiche conseguenti a varianti legislative

I richiami a disposizioni legislative vigenti contenuti nelle presenti norme e nel R.E. si intendono estesi alle disposizioni legislative che entreranno in vigore dopo l'adozione del PRG modificando quelle richiamate.

Il Consiglio Comunale provvederà all'aggiornamento del testo con deliberazione che diviene esecutiva ai sensi dell'Art. 3 della Legge 9 giugno 1947 n. 530.

Art. 50 - Quaderno Tecnico

Le indicazioni di cui al Quaderno Tecnico vengono fornite allo scopo di non incidere negativamente sui delicati ambienti delle aree comunali; si tratta di caratteristiche costruttive che vengono consigliate per gli interventi; caratteristiche diverse da quelle indicate sono pertanto ammesse qualora sia dimostrato un corretto inserimento nell'ambiente circostante.



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
PROVINCIA DI PADOVA
P.R.G. VIGENTE

art. 29 lettera "a" delle N.T.A.

REGOLAMENTO PER 'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E PER
LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H

Approvato con DCC n. 41/2008, (Variante 20) ai sensi dell'art. 50 comma 4 lettera "1" L.R. 61/85 richiamata dall'art. 48 1° comma L.R. 11/2004

A CURA DEL SETTORE : URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Sandro Beghin
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Gabriella Dal Pra

CAPO I

FINALITÀ E CAMPO APPLICATIVO

ART. 1. FINALITÀ

ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

CAPO II

PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

- ART. 3. CRITERI DI LOCALIZZAZIONE
- ART. 4. DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
- ART. 5. AREE SENSIBILI
- ART. 6. MISURE DI MASCHERAMENTO
- ART. 7. PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RETI
- ART. 8. GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE
- ART. 9. ISTRUTTORIA DEL PIANO COMUNALE DELLE INSTALLAZIONI DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H
- ART. 10. REDAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO

CAPO III

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

- ART. 11. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO
- ART. 12. ISTRUTTORIA
- ART. 13. DIVIETI E DEROGHE
- ART. 14. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI

CAPO IV

RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

- ART. 15. IMPIANTI ESISTENTI IN AREE SENSIBILI

CAPO V

CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

- ART. 16. VIGILANZA E CONTROLLI
- ART. 17. MONITORAGGIO
- ART. 18. RAPPORTO ANNUALE

CAPO VI

SANZIONI

- ART. 19. SANZIONI

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 20. NORME TRANSITORIE
- ART. 21. ACCORDI CON I GESTORI
- ART. 22. ENTRATA IN VIGORE

CAPO I

FINALITÀ E CAMPO APPLICATIVO

Art. 1. Finalità

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H sul territorio del Comune di Noventa Padovana, al fine di:

- f) assicurare l'adozione da parte dei titolari e dei gestori degli impianti della migliore tecnologia disponibile per ottenere la minimizzazione dei campi elettromagnetici
- g) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- h) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;
- i) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
- j) adottare accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l'impatto visivo degli impianti;
- k) realizzare una gestione semplificata, e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale e nelle more dell'approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio – PAT - a mente dell'art. 13, comma 1, lettera q), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ("Norme per il governo del territorio) nell'ambito della quale i criteri di localizzazione siano approvati secondo le procedure previste dagli artt. 14 e 15 della legge regionale medesima.

Art. 2. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*) e di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*).

CAPO II

PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Art. 3. Criteri di localizzazione

I gestori interessati ad installare e/o mantenere impianti, debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici e l'impatto paesaggistico attraverso misure di mascheramento.

Per le nuove localizzazioni, i gestori devono indicare anche altre eventuali posizioni ritenute, in alternativa, utilizzabili.

Per le installazioni di cui trattasi, non essendo soggette a divieti generalizzati in relazione alla loro localizzazione salvo quanto disposto nell'art. 4 e 5 di questo regolamento, i siti nei quali è prevista l'installazione per gli impianti di telefonia mobile sono individuati nella planimetria del piano Comunale annuale di localizzazione degli impianti, che dovrà preferenzialmente perseguire le seguenti soluzioni:

- k) installazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, in strutture pubbliche di viabilità ;
- l) alloggiamento degli impianti emittenti su strutture già esistenti, sia pubbliche che private, evitando il più possibile strutture dedicate alle sole antenne.

Art. 4. Divieto di installazione degli impianti

E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:

- a) nelle aree sensibili così come definito dall'art. 5;
- b) nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 del D.Lsg.22.1.2004 n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ad eccezione delle zone indicate con lettere b), c), f), g), l) del medesimo articolo nelle quali l'installazione/modifica è possibile previa l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;
- c) in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 del D. Lgs. 22.1.2004 n..42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- d) sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell'art. 10 del del D. Lgs. 22.1.2004 n..42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

Art. 5. Aree sensibili

Per siti sensibili si intendono gli insediamenti con destinazione ad asilo nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado, case di cura e casa di riposo per anziani.

In prossimità di tali aree, esternamente ai siti, l'eventuale richiesta di installazione di nuovi impianti o modifiche dell'esistente deve essere fortemente giustificata con appropriata documentazione che dimostri che le esigenze di copertura del territorio non possano essere altrimenti soddisfatte.

Dovranno comunque essere utilizzate soluzioni tecnologiche che garantiscano la salvaguardia del sito sensibile e dovrà essere approvata, insieme alla richiesta di installazione, un adeguato programma di monitoraggio a cura del gestore.

Art. 6. Misure di mascheramento e mitigazione

Il mascheramento o camuffamento consiste nell'adozione di accorgimenti costruttivi che permettano di rendere esteticamente meno evidenti gli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, provvedendo a seconda del luogo dell'installazione a:

1. rendere sempre meno visibile la presenza degli impianti;
2. integrare gli impianti in elementi funzionali;
3. creare elementi costruttivi che dissimolino la presenza di antenne.

Su tutto il territorio comunale, l'installazione degli impianti deve avvenire preferibilmente su strutture o immobili già esistenti, evitando la realizzazione di impianti dotati di supporto con tipologia a traliccio.

Nelle aree densamente abitate sono preferibili installazioni che, con soluzioni tecnologiche innovative (es. microstazioni, picocelle, microcelle, etc.), garantiscano bassi impatti radioelettrici ed il minimo impatto visivo-paesaggistico-ambientale.

In fase progettuale, per minimizzare l'impatto visivo, i gestori dovranno valutare forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'impianto, compreso quello dei vani tecnici.

Nel caso di installazione su edifici, i gestori dovranno inoltre tenere conto della conformazione architettonica degli stessi, armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, e/o integrandone la collocazione con eventuali elementi emergenti dalla copertura, quali vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, ecc..

Art. 7. Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 1° settembre di ogni anno, i gestori interessati devono presentare al Settore Ambiente del Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che informatico:

7. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
8. cartografia in scala 1:5000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
9. cartografia in scala 1:5000 con l'individuazione dei siti di localizzazione e delle aree di ricerca (non superiori ai 200.000 mq.) per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi;
10. relazione tecnica che illustri i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle possibili alternative individuate, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio, indicandone anche la posizione in coordinate Gauss-Boaga fuso ovest.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far prevedere nelle eventuali aree di espansione, sia residenziali che produttive, dei siti idonei per la collocazione di impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

Art. 8. Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV)

Per un'efficace valutazione della programmazione, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e per la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti alle caratteristiche tecniche degli impianti, viene istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione degli impianti per la Telefonia mobile (GTV).

Il GTV, coordinato di norma dal Responsabile dell'Area Tecnica, è costituito oltre che dal predetto Responsabile anche da un laureato o tecnico diplomato di comprovata esperienza in materia, documentata da idoneo curriculum vitae e nominato dal Sindaco. Il GTV si riunisce almeno una volta all'anno per programmare e valutare le installazioni e proporre aggiornamenti al Piano delle antenne.

Il GTV, al fine di favorire una razionale distribuzione dei nuovi impianti e di un riordino delle installazioni esistenti, con particolare riguardo agli impianti localizzati in aree/siti puntuali di attenzione, può promuovere incontri, preventivamente alla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, con i Gestori di reti della telefonia mobile, con l'eventuale presenza dell'ARPAV.

Art. 9. Istruttoria del Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H

Entro sessanta giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente del Comune ed il GTV, avvalendosi eventualmente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto – ARPAV, dell'U.L.S.S. 16, richiede ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti e, anche alla luce di eventuali osservazioni presentate, formula una proposta di Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

Per gli impianti posti a confine del territorio comunale dovrà essere acquisito un parere non vincolante da parte del comune conterminante.

La proposta di Piano comunale delle installazioni contiene, oltre all'individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, le alternative localizzative o realizzative privilegiando le aree maggiormente idonee alla co-ubicazione degli impianti, la delocalizzazione o gli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, integrate da un rapporto giustificativo delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti.

Il Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente procede tempestivamente a:

2. pubblicizzare un estratto della proposta di Piano comunale delle installazioni mediante avviso all'albo pretorio e la proposta completa nel sito Internet del Comune, l'affissione di manifesti recanti l'espressa indicazione che, nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione, ogni cittadino, le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi possono presentare memorie e documenti che debbono essere valutati dall'amministrazione prima di adottare il Piano;
3. inviare la proposta di Piano comunale delle installazioni ai gestori con l'invito ad esprimere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione le proprie osservazioni comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzative e realizzative ipotizzate.

In caso di mancanza di nuove richieste il Piano comunale delle installazioni è prorogato fino alla presentazione di nuove richieste di installazione.

Art. 10. Redazione definitiva del Piano

Acquisite le risultanze dell'istruttoria, da formulare a cura del Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente del Comune entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni dei gestori, la Giunta Comunale, nei successivi trenta giorni, si esprime sulle osservazioni presentate, sui pareri espressi, sulle valutazioni e sulle richieste dei gestori, ed approva il Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

Il Piano comunale delle installazioni costituirà parte integrante del Piano degli Interventi – PI, a mente dell'art. 17, comma 2, lett. h) della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 (“Norme per il governo del territorio”).

Nelle more della vigenza del Piano degli interventi, il Piano comunale delle installazioni ha efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

CAPO III

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

Art. 11. Provvedimento autorizzatorio

L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia Privata nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

In ogni caso la realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV - “Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni” della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001 - “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate del parere favorevole del Dipartimento Provinciale ARPAV.

Art. 12. Istruttoria

Nello svolgimento dell'istruttoria il responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente verifica la conformità dell'intervento al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, al presente Regolamento e al Piano comunale delle installazioni, nonché al Regolamento edilizio comunale e alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.

Qualunque sia l'ubicazione, gli impianti devono essere sottoposti alla valutazione della Commissione Edilizia Integrata e dei componenti il GTV per gli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico.

Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico.

Art. 13. Divieti e deroghe

L'installazione di impianti sarà autorizzata in conformità al Piano comunale delle installazioni approvato.

Qualora, successivamente alla data di presentazione del programma di sviluppo della rete, siano intervenute da parte del gestore comprovate esigenze di copertura, l'autorizzazione potrà essere rilasciata previo parere della Giunta Municipale, che si intende tacitamente espresso nel caso di mancata comunicazione di un motivato diniego entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

Art. 14. Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti

Il gestore è tenuto a presentare al Settore Urbanistica-Ambiente, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio, risulta conforme a quello presentato e in generale rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente.

CAPO IV

RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Art. 15. Impianti esistenti in aree sensibili

In sede di approvazione del Piano comunale delle installazioni deve essere prescritta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree sensibili.

A tal fine dovrà essere data priorità al riassetto delle installazioni nelle aree urbane a forte impatto elettromagnetico o ad alto rischio di inquinamento ambientale complessivo.

CAPO V

CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

Art. 16. Vigilanza e controlli

L'amministrazione Comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto – ARPAV.

Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi dell'Ufficio Ambiente e della Polizia Municipale.

Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Il personale incaricato dei controlli invia al Settore Urbanistica-Ambiente copia dei rilievi effettuati e delle eventuali infrazioni riscontrate presso le stazioni radio base di pertinenza del quartiere stesso.

Art. 17. Monitoraggio

Il Settore Urbanistica-Ambiente del Comune definisce annualmente un piano di monitoraggio degli impianti presenti nel territorio comunale, tenendo conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione e della vicinanza ad aree sensibili e ad aree di attenzione degli impianti e dei programmi annuali di ARPAV, nell'ambito della rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici.

I monitoraggi saranno garantiti anche avvalendosi di consulenti esterni che operino secondo le metodologie previste dalla normativa vigente.

Art. 18. Rapporto annuale

Il Settore Urbanistica-Ambiente del Comune, predisporre e rende pubblico un Rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico da impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H che raccoglie ed illustra i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti, nonché la mappa degli impianti presenti sul territorio e le informazioni identificative degli stessi.

CAPO VI

SANZIONI

Art. 19. Sanzioni

Nel caso di accertamento di modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti. Sono fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e successive modifiche.

In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo di cui all'art. 14, viene ordinata la disattivazione del medesimo.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge 22 febbraio 2001 n. 36.

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento spetta al Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente, fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) spettanti al Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia Privata.

Il Sindaco è l'Autorità competente per le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla Legge Regionale Veneto 9 luglio 1993, n. 29 (Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni).

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20. Norme transitorie

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Piano Comunale delle installazioni degli impianti di telefonia cellulare sarà predisposto in base ai programmi di sviluppo della rete già presentati dai Gestori entro il 30 novembre 2008.

La cartografia prevista all'art. 3 verrà elaborata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e sarà soggetta alla stessa procedura di pubblicizzazione e partecipazione prevista per il piano comunale delle installazioni di cui all'art. 9.

Il Settore Urbanistica-Ambiente provvederà alla formazione ed all'aggiornamento periodico del catasto degli impianti generanti onde elettromagnetiche.

Nelle more dell'istituzione dell'ufficio antenne, il provvedimento autorizzativo seguirà la procedura attualmente in atto.

Art. 21. Accordi con i gestori

Sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D. lgs. 1° agosto 2003 n. 259, gli accordi e i protocolli di intesa conclusi dal Comune con i gestori.

E' fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli di intesa con i gestori che, comunque, non dovranno essere in contrasto con il presente regolamento.

Art. 22. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in salvaguardia dalla data di adozione ed entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.

ALLEGATO “C”

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VEGETAZIONE

TABELLA A.

DIAMETRO DELLA PROIEZIONE DELLA CHIOMA E ALTEZZA TOTALE DELLE PRINCIPALI SPECIE ARBOREE GIUNTE A MATURITÀ

a) Alberi con chioma di diametro superiore a 2 m e/o altezza superiore a 3 m:

		Ø tronco in cm
<i>Acer japonicum</i> Thunb.	acero laciniato	10
<i>Acer palmatum</i> Thunb.	acero giapponese	10
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	biancospino	15
<i>Cornus mas</i> L.	corniolo	15

b) Alberi con chioma di diametro superiore a 4 m e/o altezza superiore a 8 m:

		Ø tronco in cm.
<i>Catalpa bignonioides</i> Walt.	catalpa comune	30
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	albero di Giuda	30
<i>Fraxinus ornus</i> L.	orniello	20
<i>Ilex aquifolium</i> L.	agrifoglio	15
<i>Maclura pomifera</i> (Rafin.) C.K. Schneid.	maclura	25
<i>x Magnolia soulangeana</i> Soul.-Bod.	magnolia	15
<i>Malus domestica</i> Borkh.	melo comune	15
<i>Malus floribunda</i> Van Houtte	melo ornamentale	15
<i>Qstrya carpinifolia</i> Scop.	carpino nero	15
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	mirabolano	15

c) Alberi con chioma di diametro superiore a 6 m e/o altezza superiore a 10 m:

		Ø tronco in cm
<i>Acer campestre</i> L.	acero campestre	15
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	ontano nero	10
<i>Carpinus betulus</i> L.	carpino bianco	15
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnolia sempreverde	20
<i>Prunus avium</i> L.	ciliegio	15
<i>Salix alba</i> L.	salice bianco	20
<i>Salix fragilis</i> L.	salice fragile	20
<i>Tilia cordata</i> Miller	tiglio selvatico	25

d) Alberi con chioma di diametro superiore a 8 m e/o altezza superiore a 15 m:

		Ø tronco in cm
<i>X Aesculus carnea</i> Hayne	ippocastano rosa	60
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	frassino maggiore	50
<i>Ginkgo biloba</i> L.	ginkgo	60
<i>Junglans nigra</i> L.	noce nero	50
<i>Junglans regia</i> L.	noce	40
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	liquidambar	40
<i>Populus alba</i> L.	pioppo bianco	60
<i>Taxodium distichum</i> (L.) Richard	cipresso calvo	50
<i>Taxus baccata</i> L.	tasso	30
x <i>Tilia vulgaris</i> Hayne	tiglio ibrido	40
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	tiglio comune	50
<i>Tilia tomentosa</i> Moench	tiglio tomentosa	50

e) Alberi con chioma di diametro superiore a 10 m e/o altezza superiore a 20 m:

		Ø tronco in cm
<i>Acer platanoides</i> L.	acero riccio	30
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	acero di monte	30
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	ippocastano	30
<i>Cedrus libani</i> A. Rich. ssp. <i>Atlantica</i> (Endi.) Bartand et Trabut	cedro dell'Atlante	40
<i>Cedrus deodara</i> (D. Don) G. Don	cedro dell'Himalaia	40
<i>Cedrus Libani</i> A. Rich.	cedro del Libano	30
<i>Celtis australis</i> L.	bagolaro	20
<i>Celtis occidentalis</i> L.	bagolaro	26
<i>Fagus sylvatica</i> L.	faggio	30
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	liriodendro	20
<i>Platanus</i> L. sp. pl.	Platano	40
<i>Quercus robur</i> L.	farnia	40
<i>Sophora japonica</i> L.	sofora del Giappone	40
<i>Sophora japonica</i> L. v. <i>pendula</i> Loudon	sofora pendula	20

Ø Misura del diametro del tronco, rilevata a un metro di altezza, oltre la quale è opportuno condizionare l'abbattimento della pianta a richiesta di autorizzazione.

TABELLA B.
CLASSIFICAZIONE DELLE SPECIE VEGETALI IN FUNZIONE DELLA CAPACITÀ DI TOLLERARE L'INQUINAMENTO

1) Piante poco sensibili all'anidride solforosa (SO₂):

<i>Buxus sempervirens</i> L.	bosso
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	ligustro
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka)	rovere

2) Piante poco sensibili al fluoro:

<i>Acer campestre</i> L.	oppio
<i>Acer platanoides</i> L.	acero riccio

<i>Evonymus europaeus</i> L.	fusaggine
<i>Quercus robur</i> L.	farnia
<i>Sambucus nigra</i> L.	sambuco

3) Piante poco sensibili all'ossido di azoto:

<i>Carpinus betulus</i> L. bianco	carpino
<i>Fagus sylvatica</i> L.	faggio
<i>Fagus sylvatica</i> L. f. <i>purpurea</i> (Airon) Schneid.	faggio rosso
<i>Ginkgo biloba</i> L.	ginkgo
<i>Sambucus nigra</i> L.	sambuco
<i>Quercus robur</i> L.	farnia
<i>Taxus baccata</i> L.	tasso

4) Piante che possono ridurre il rumore:

Riduzione da 4 a 6 Db

<i>Cornus sanguinea</i> L.	sanguinella
<i>Cornus mas</i> L.	corniolo
<i>Sambucus nigra</i> L.	sambuco
<i>x Populus canescens</i> (Airon) Sm.	pioppo
gatterino	
<i>Corylus avellana</i> L.	nocciolo
<i>Tilia cordata</i> Miller	tiglio

Riduzione da 6 a 8 dB

<i>Carpinus betulus</i> L. bianco	carpino
<i>Fagus sylvatica</i> L.	faggio
<i>Ilex aquifolium</i> L.	agrifoglio
<i>Quercus robur</i> L.	farnia

Riduzione da 8 a 10 dB

<i>Viburnum lantana</i> L.	lantana
<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl. esotico	viburno
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	tiglio